



Cod. NF4/P2
Cod. AC/ac
Circolare n.78

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000554
Data: 13/06/2013

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

p.c.

Ai Signori Membri della Commissione Aggiornamento
e Sviluppo Professionale Continuo
LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
Linee Guida – Contributi.

Si trasmettono, in allegato, i contributi alle “Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, pervenuti, a tutt’oggi, dagli Ordini e Federazioni.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
del Dipartimento Università e Formazione
(arch. Giorgio Cacciaguerra)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)



cnappc - direzione

Da: Consulta AL <segreteria@consulta-al.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2013 12:01
A: CNAPPC DIREZIONE
Oggetto: Linee Guida per la Formazione Professionale
Allegati: LETT-CNAPPC-FORMAZIONE.pdf; linee_guida_consulta_9_6_2013.pdf

Buongiorno,

con la presente si inoltra la documentazione di cui in oggetto.

Cordiali saluti
p. la Segreteria
Augusta Campo

CONSULTA REGIONALE LOMBARDA
DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
20121 Milano - Via Solferino 19 - C.F. 11361640151
Tel. 02 29002174 - Fax 02 63618903
E-MAIL: segreteria@consulta-al.it
PEC: segreteria@pec.consulta-appc.it
www.consultalombardia.archiworld.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Vi fosse pervenuto per errore, Vi invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.



CONSULTA
REGIONALE LOMBARDA
DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via Solferino 19, 20121 Milano
tel. 02 29002174 - fax 02 63618903
e-mail: segreteria@consulta-al.it
www.consultalombardia.archiworld.it
C.F. 11361640151

E-MAIL

Spett.le
CNAPPC
Via Santa Maria dell'Anima, 10
00186 – Roma

Milano, 10 giugno 2013
Prot. n. 6 - 13

Si allega alla presente il Documento con il contributo sintetico della Consulta Regionale Lombarda degli Architetti PPC alle 'Linee Guida' per la formazione professionale, ricevute in data 3 giugno.

Il Documento riassume diversi apporti dell'ultimo periodo: i contributi scritti degli Ordini territoriali, la discussione avvenuta all'interno del nostro Gruppo di Lavoro sulla Formazione, e il dialogo svolto all'interno del nostro Direttivo.

Considerato l'invito a presentare suggerimenti entro il 10 giugno, e valutato il breve tempo a disposizione, si è ritenuto preferibile, per adesso, evidenziare in breve quelle note di carattere generale che riteniamo di maggior rilievo.

Cordiali saluti

i Coordinatori del GdL "Formazione Permanente"
Arch. Laura Boriani Arch. Gian Luca Perinotto

il Presidente
Arch. Angelo Monti



CONSULTA
REGIONALE LOMBARDA
DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via Solferino 19, 20121 Milano
tel. 02 29002174 - fax 02 63618903
e-mail: segreteria@consulta-al.it
www.consultalombardia.archiworld.it
C.F. 11361640151

Milano, 10 giugno 2013
Prot. n. 6 - 12

In data 3 giugno 2013 abbiamo ricevuto il testo delle 'Linee guida' per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, elaborato dalla Commissione del CNAPPC, con un assiduo e impegnativo lavoro svolto nell'ultimo mese.

Desideriamo, innanzitutto, ringraziare i colleghi per la difficile sintesi delle molte idee e posizioni che il tema ha inevitabilmente sollecitato.

Accogliendo l'invito a presentare entro il prossimo 10 giugno eventuali suggerimenti, al fine di migliorare la formulazione delle 'Linee guida', la Consulta Regionale Lombarda sottopone alla comune riflessione il proprio contributo, frutto delle considerazioni sviluppate all'interno di una propria commissione di lavoro e delle successive valutazioni del Consiglio Direttivo.

L'indiscutibile breve tempo a disposizione, ci ha suggerito di evidenziare, al momento, quelle note di carattere generale che, comunque, riteniamo di maggior rilievo, rinviando a un eventuale successivo approfondimento le nostre osservazioni puntuali.

Il documento licenziato dalla Commissione è, infatti, particolarmente complesso e richiederebbe un maggiore periodo per una lettura e un confronto più articolati con la Delegazione Consultiva e con gli Ordini territoriali.

Attese, quindi, queste brevi premesse si svolgono le seguenti considerazioni di sintesi:

1.

La redazione dei 'Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi' (paragrafo 5 delle 'Linee guida') necessita, a nostro parere, di ulteriori perfezionamenti in quanto l'intera norma precisa i criteri 'ordinari' di assegnazione dei crediti, a seconda della tipologia di formazione, ma meriterebbe una declinazione capace di cogliere i seguenti aspetti:

1.a La formazione di alto livello, identificabile nel profilo dei relatori, nella qualità dei contenuti e nella particolare modalità di svolgimento, dovrebbe trovare riconoscimento di maggiori crediti, rispetto a quelli 'ordinari'.

Tale possibilità di carattere eccezionale potrebbe essere valutata e proposta dall'Ordine territoriale proponendo a corsi o eventi formativi ponderati come di alto livello, una quota ulteriore di crediti (fino ad un massimo stabilito), fermo restando il parere di validazione finale del CNAPPC.

Questo criterio stimolerebbe gli Ordini a organizzare (e gli iscritti a seguire) corsi di qualità elevata.



1.b L'attività degli iscritti che, all'interno del sistema ordinistico, svolgeranno azione organizzativa (individuazione del tema, selezione dei contributi e delle partnerships, realizzazione gestione e diffusione) dei corsi e degli eventi formativi, dovrebbe corrispondere a una quota maggiore di crediti, rispetto a quelli assegnati per l'ordinaria partecipazione a Commissioni o Gruppi di lavoro.

Un criterio di questo tipo contribuirebbe a sollecitare una maggiore partecipazione da parte degli iscritti ai lavori degli Ordini provinciali e favorire produzioni di corsi con effetto calmierante sul mercato.

1.c Nel testo non si evince, perlomeno non in modo chiaro, una distinzione tra corsi formativi e corsi abilitanti, e una precisazione se questi ultimi siano o no computabili (oppure lo siano in modo limitato) ai fini dell'attribuzione dei crediti.

E' evidente che su questo punto ci siano diverse posizioni, anche diametralmente opposte. Pertanto, con ogni probabilità, un ponderato equilibrio (precisazione di assegnare i crediti per i corsi abilitanti come quota parte dei crediti complessivi da realizzarsi annualmente) potrebbe essere la scelta più ragionevole.

2.

Le 'Procedure di accreditamento degli eventi formativi' (paragrafo 6 delle 'Linee guida'), così come tutti i compiti assegnati agli Ordini provinciali, appaiono francamente eccessivi e articolati in procedure complesse. Dovrebbero, a nostro avviso, essere ridotti al minimo indispensabile, finalizzandoli al solo scopo di rendere efficiente ed efficace l'attività.

Ogni azione procedurale affidata agli Ordini costituisce effettivamente un aggravio di lavoro che, se non adeguatamente motivato, appare come un non indifferente consumo di risorse, specialmente per gli Ordini di medio-piccola dimensione.

Inoltre è bene ricordarsi che la categoria è giustamente impegnata ad attivare e richiedere processi di semplificazione negli apparati pubblici. Siamo certi che tutti vogliamo testimoniare questa nostra posizione nei limiti del possibile, anche nelle nostre proposte.

3.

Suggeriamo parimenti che le regole sul 'Credito formativo professionale' (paragrafo 4 delle 'Linee guida') possano essere semplificate e chiarite, eliminando ulteriori articolazioni come, ad esempio, la possibilità di trasferimento di parte dei crediti da un triennio all'altro, la cui utilità non appare significativa.



4.

La questione degli Esoneri (paragrafo 7 delle 'Linee guida'), andrebbe valutata con attenzione, considerando l'obbligo di aggiornamento per tutti i professionisti iscritti, stabilito perentoriamente dall'articolo 7 del DPR n.137/2012.

Nelle regole delle 'Linee guida' si dovrebbe quindi tenere presente questo principio sia per quanto attiene ai possibili esoneri, per chi effettivamente non pratica la professione, sia per quanto riguarda gli esoneri 'automatici', come quello di 'anzianità' dell'iscritto professionista.

5.

Segnaliamo infine un evidente refuso nella parte relativa alle 'Sanzioni' (paragrafo 8 delle 'Linee guida'), dove si parla di fase istruttoria di competenza dell'Ordine territoriale, anziché fare riferimento ai Consigli di disciplina.

A tale proposito riteniamo opportuno che le questioni relative agli aspetti disciplinari e sanzionatori siano precisate nel nuovo testo del Codice Deontologico in corso di predisposizione presso il CNAPPC.

Siamo certi che ci sarà modo di affinare con ulteriori precisazioni le considerazioni sin qui evidenziate durante la prossima Conferenza degli Ordini.

L'auspicio è che in quella sede nasca un confronto positivo e condiviso, orientato a un giusto costruttivo realismo. Un indirizzo collaborativo non potrà che aiutarci a costruire un serio percorso formativo, improntato a semplicità e chiarezza, indispensabile per affrontare - vero grande impegno - la costruzione di una cultura diffusa della formazione professionale.

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che sarà sicuramente riservata a questo contributo, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri cordiali saluti.

i Coordinatori del GdL "Formazione Permanente"
Arch. Laura Boriani Arch. Gian Luca Perinotto

il Presidente
Arch. Angelo Monti

cnappc - direzione

Da: Federazione Ordini Architetti E.R. <infoemiliaromagna@gmail.com>
Inviato: martedì 11 giugno 2013 12:16
A: direzione.cnappc@archiworld.it
Oggetto: Re: 481_13 CIRCOLARE N.73 - Aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Invio Linee Guida
Allegati: osservazioni_lineeguida_modena.pdf; osservazioni alle linee guida ER rev 1.pdf; osservazioni_lineeguida_ferrara.pdf; osservazioni_lineeguida_reggio emilia.pdf

Al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.

Prot. n. 4999/2013

Gent.mi,

In riferimento all'oggetto, si trasmette il documento contenente le osservazioni della Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna, unitamente ai singoli pareri ricevuti dagli Ordini Architetti P.P.C. di Reggio Emilia, Modena e Ferrara.

Cordiali saluti.

IL COORDINATORE
Arch. Benito Dodi

FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
EMILIA ROMAGNA
Via Saragozza, 175/177 - 40135 Bologna
tel: 051/6152831 - fax: 051/4392168
E-mail: infoemiliaromagna@gmail.com
<http://www.emiliaromagna.archiworld.it>

----- Original Message -----

From: Direzione CNAPPC

To: architettiagrigento@archiworld.it ; architettialessandria@archiworld.it ; architettiancona@archiworld.it ; info@ordinearchitettivda.org ; architettiarezzo@archiworld.it ; architettiascolipiceno@archiworld.it ; architettiasti@archiworld.it ; architettiavellino@archiworld.it ; architettibari@archiworld.it ; architetti-bat@archiworld.it ; architettibelluno@archiworld.it ; architettibenevento@archiworld.it ; info@architettibergamo.it ; architettibiella@archiworld.it ; info@archibo.it ; architettibolzano@archiworld.it ; architettibrescia@archiworld.it ; architettibrindisi@archiworld.it ; architetticagliari@archiworld.it ; architetticaltanissetta@archiworld.it ; architetticampobasso@archiworld.it ; architetticaserta@archiworld.it ; architetticatania@archiworld.it ; architetticatanzaro@archiworld.it ; architettichieti@archiworld.it ; info@ordinearchitetticomo.it ; architetticosenza@archiworld.it ; architetticremona@archiworld.it ; architetticrotone@archiworld.it ; architetticuneo@archiworld.it ; architettienna@archiworld.it ; architettifermo@archiworld.it ; architettiferrara@archiworld.it ; architettifirenze@archiworld.it ; architettifoggia@archiworld.it ; architettiforli@archiworld.it ; architettifrosinone@archiworld.it ; infofenova@archiworld.it ; architettigorizia@archiworld.it ; architettigrosseto@archiworld.it ; architettiimperiam@archiworld.it ; architettisernia@archiworld.it ; architettilaquila@archiworld.it ; architettilaspezia@archiworld.it ; architettilatina@archiworld.it ; architettilecce@archiworld.it ; segreteria@ordinearchitettilecco.it ; architettilivorno@archiworld.it ; architettilodi@archiworld.it ; architettilucca@archiworld.it ; architettimacerata@archiworld.it ; architettimantova@archiworld.it ; architettimassacarraram@archiworld.it ; architettimatera@archiworld.it ; architettimessina@archiworld.it ; architettimilano@archiworld.it ; architettimodena@archiworld.it ; segreteria@ordinearchitetti.mb.it ; infoNapoli@archiworld.it ; segreteriaNapoli@archiworld.it ; architettinovara@archiworld.it ; architettinuoro@archiworld.it ; infoforstano@archiworld.it ; architettipadova@archiworld.it ; architettipalermo@archiworld.it ;

architettiparma@archiworld.it ; architettipavia@archiworld.it ; architettiperugia@archiworld.it ;
architettipesaro@archiworld.it ; architettipescara@archiworld.it ; architettipiacenza@archiworld.it ;
architettipisa@archiworld.it ; architettipistoia@archiworld.it ; architettipordenone@archiworld.it ;
architettipotenza@archiworld.it ; architettiprato@archiworld.it ; architettiragusa@archiworld.it ;
architettiravenna@archiworld.it ; architettireggiocalabria@archiworld.it ; architettireggioemilia@archiworld.it ;
architettirieti@archiworld.it ; architettirimini@archiworld.it ; architettiroma@archiworld.it ;
architettirovigo@archiworld.it ; architettisalerno@archiworld.it ; architettisassari@archiworld.it ;
architettisavona@archiworld.it ; architettisiena@archiworld.it ; architettisiracusa@archiworld.it ;
architettisondrio@archiworld.it ; architettitaranto@archiworld.it ; architettiteramo@archiworld.it ;
architettiterni@archiworld.it ; architettitorino@archiworld.it ; architettitrapani@archiworld.it ;
architettitrento@archiworld.it ; architettitreviso@archiworld.it ; architettitrieste@archiworld.it ;
architettitudine@archiworld.it ; architettivarese@archiworld.it ; architettivenezia@archiworld.it ;
architettivercelli@archiworld.it ; architettiverona@archiworld.it ; architettivibovalentia@archiworld.it ;
architettivicenza@archiworld.it ; architettiviterbo@archiworld.it ; direzione.cnappc@archiworld.it ;
Cc: segreteria@consulta-al.it ; architettiabruzzomolise@virgilio.it ; infoemiliaromagna@archiworld.it ;
fed.piemonte.rava@archiworld.it ; federazioneappctoscani@aruba.it ; amministrazione@foav.it ;
federarch.puglia@archiworld.it

Sent: Monday, June 03, 2013 1:04 PM

Subject: 481_13 CIRCOLARE N.73 - Aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Invio Linee Guida

Cordialmente.



Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901
fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.



Prot. n. 977/2013

Modena, 10 giugno 2013

Inviata tramite email
infoemiliaromagna@gmail.com


Spett. **Federazione Ordini Architetti PPC
Emilia Romagna**
Via Saragozza, 175/177
40135 Bologna

alla c.a. Coordinatore
Arch. Benito Dodi

Oggetto: Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Suggerimenti

Con riferimento al documento in oggetto inviato agli Ordini in data 03/06/2013, prot. 481 l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Modena inoltra i seguenti suggerimenti - riferiti agli specifici punti del documento - affinché siano trasmessi al C.N.A.P.P.C.:

- 1.1 alla lettera **b)** si chiede di specificare meglio cosa si intenda per corsi abilitanti (ci si riferisce a corsi di cui alla L. 818/1984, o al D.Lgs. 81/2008, o simili?).
- 2 alla lettera **g)** ci si chiede se rientri nei compiti del C.N.A.P.P.C. l'accreditamento delle strutture formative diverse dagli Ordini Territoriali?
- 3 all'ultimo capoverso è indicato un allegato 1 (riportante l'elenco esemplificativo e non esauriente delle materie, suddivise per area tematica) che non compare nelle Linee guida.
- 4 si chiede di specificare più chiaramente come devono essere conseguiti i crediti formativi, attraverso l'uso di una tabella esplicativa.
- 5.1 si propone di aumentare il valore massimo fissato a 20 crediti, non ritenendolo equo in riferimento a corsi molto impegnativi.
- 5.8 si propone di eliminare il punto, in quanto si ritiene che la scelta dei percorsi e attività della formazione debba essere libera, fatti salvi i limiti già previsti dal Regolamento (numero minimo per anno, crediti obbligatori per le materie ordinistiche).
- 5.9 pur condividendone lo spirito, si ritiene che la disposizione sia inattuabile, in assenza di una banca-dati gestita a livello nazionale, e che richiede un grande sforzo organizzativo da parte di tutti i soggetti coinvolti.
- 5.10 si auspica che il C.N.A.P.P.C. metta a disposizione degli Ordini territoriali il formulario per la compilazione online del percorso formativo seguito nell'anno precedente, e del modello di data-base in cui far confluire i dati pervenuti.



- 6.2.2 la frase "*L'offerta formativa annuale degli Ordini territoriali deve obbligatoriamente per i primi e preferibilmente per i secondi contenere corsi aventi ad oggetto ...*" risulta incomprensibile.
- 6.3.2 si propone di eliminare il punto, in quanto la Riforma prevede di deliberare l'autorizzazione al corso, non l'accREDITAMENTO dei soggetti formatori.
- 6.4.2 è indicato un allegato (per il rilascio dell'attestato) che non compare nelle Linee guida.
- 7 si ritiene che l'esenzione dagli obblighi sulla formazione professionale, di cui al penultimo capoverso, sia - oltre che immotivata - anche in contrasto con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che - nel "**considerando 39**" - dispone che "*... data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni ...*".
- 8.1 al secondo e terzo capoverso, si ritiene più corretto riferirsi non all'Ordine territoriale, bensì al Consiglio di disciplina, che "*... svolge compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo ...*".
- 8.1 al quarto capoverso, si ritiene attualmente inapplicabile l'eventuale divieto di un numero maggiore di tre tirocinanti, non essendo il tirocinio obbligatorio, né tantomeno regolamentato.
- 8.2 si ritiene che il meccanismo della premialità da parte dell'Ordine (primo capoverso) sia in contrasto con i principi ispiratori della riforma; non si comprende per quale motivo un Ordine dovrebbe pubblicizzare il normale rispetto delle regole da parte dei propri iscritti. Pare invece corretta la possibilità, da parte di ciascun iscritto, di rendere noto il fatto di aver svolto l'obbligo della formazione professionale (secondo capoverso).

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
arch. Claudio Gibertoni



<p>LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO</p> <p>PER L'AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO (Documento finale elaborato dalla Commissione del Dipartimento Università e Formazione)</p>	<p>PROPOSTE DI EMENDAMENTO FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI P.P.C. EMILIA.ROMAGNA</p>	<p>LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO</p> <p>testo di confronto</p> <p>neretto integrazioni - barrate cancellazioni</p> <p>in rosso eventuali precisazioni, integrazioni e/o pareri discordanti</p>
<p>Le seguenti linee guida individuano aspetti di carattere attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e delle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo hanno l'obiettivo di garantire un costante adeguamento professionale rispetto alla evoluzione della scienza e della tecnica, nonché un aggiornamento costante delle conoscenze, utili al raggiungimento di un adeguato esercizio professionale a tutela della collettività.</p> <p>L'obbligo di una evoluzione formativa professionale, oltre che conseguente al continuo cambiamento normativa del nostro Paese, contribuisce alla ricerca di una prestazione d'opera intellettuale che rispetti i principi di professionalità specifica, diligenza e perizia.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 , n° 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n° 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148) nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire sviluppo professionale qualità e ed efficienza,prevede che ogni professionista abbia l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza, e che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare.</p> <p>Tali principi, già da tempo presenti nel Codice Deontologico di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti e Pianificatori iunior, conferma la necessità di dover garantire alla collettività uniformità e qualità di prestazioni professionali, strettamente connesse ad una formazione necessaria,</p>	<p>Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.</p> <p>La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p>	<p>Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.</p> <p>La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.</p> <p>Le seguenti linee guida individuano aspetti di carattere attuativo relativamente alla classificazione degli argomenti e delle attività che possono avere valenza formativa, alla articolazione dei percorsi formativi, alle modalità operative per la gestione dei crediti formativi ed ai criteri relativi alle possibilità di esonero.</p> <p>L'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo hanno l'obiettivo di garantire un costante adeguamento professionale rispetto alla evoluzione della scienza e della tecnica, nonché un aggiornamento costante delle conoscenze, utili al raggiungimento di un adeguato esercizio professionale a tutela della collettività.</p> <p>L'obbligo di una evoluzione formativa professionale, oltre che conseguente al continuo cambiamento normativa del nostro Paese, contribuisce alla ricerca di una prestazione d'opera intellettuale che rispetti i principi di professionalità specifica, diligenza e perizia.</p> <p>L'art. 7 del DPR 7 agosto 2012 , n° 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali (a norma dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n° 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n° 148) nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire sviluppo professionale qualità e ed efficienza,prevede che ogni professionista abbia l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria</p>

periodica e costante.

La formazione permanente ha costituito, in ambito comunitario, un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000), cioè nel realizzare una “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 nel “considerando 39” dispone che “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni.

In questo contesto spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”.

La formazione genera, secondo gli indirizzi italiani ed europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»; gli eventi formativi, di conseguenza, assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.

E’ evidente che, oltre gli obblighi normativi, la formazione continua già rappresenta, ma sarà maggiore il suo impatto nell’immediato e nel prossimo futuro, un fattore di successo determinante sul piano della competitività basata sulla conoscenza e sulla qualità della prestazione professionale.

Tali valori sono stati già fattori di successo nel passato allorché i percorsi di qualificazione professionale erano meno rapidi perché non subivano la spinta delle reti digitali di conoscenza, ma in quest’era, dove ogni ambito lavorativo ha dovuto rivedere i propri significati e i propri metodi, anche la professione non può rimanere statica e deve mantenere alta la conoscenza della

competenza, e che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare.

Tali principi, già da tempo presenti nel Codice Deontologico di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti e Pianificatori junior, conferma la necessità di dover garantire alla collettività uniformità e qualità di prestazioni professionali, strettamente connesse ad una formazione necessaria,

periodica e costante.

La formazione permanente ha costituito, in ambito comunitario, un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000), cioè nel realizzare una “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale.

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 nel “considerando 39” dispone che “data la rapidità dell’evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni.

In questo contesto spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici” e quindi stabilisce all’art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che “secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l’istruzione permanente permettono alle persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”.

La formazione genera, secondo gli indirizzi italiani ed europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»; gli eventi formativi, di conseguenza, assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.

E’ evidente che, oltre gli obblighi normativi, la formazione continua già rappresenta, ma sarà maggiore il suo impatto nell’immediato e nel prossimo futuro, un fattore di successo

<p>propria specificità; con tale assunto la formazione costante è la chiave del successo.</p> <p>Il garantire uniformità e qualità a livello nazionale, mediante l'applicazione delle presenti linee guida, rappresenterà, per quanto sopra, l'impegno cui tutte le strutture ordinistiche si dovranno applicare in modo sinergico nella decisa volontà di riconfigurare degnamente la nostra professione nella società nazionale ed internazionale.</p> <p>E' auspicabile che in sede di costruzione e di valutazione di percorsi formativi, gli Ordini territoriali possano ispirarsi a criteri di qualità così come desumibili dallo standard EN ISO 9001/2000 per le attività di "progettazione ed erogazione dei corsi di formazione superiore e continua".</p>		<p>determinante sul piano della competitività basata sulla conoscenza e sulla qualità della prestazione professionale.</p> <p>Tali valori sono stati già fattori di successo nel passato allorchè i percorsi di qualificazione professionale erano meno rapidi perchè non subivano la spinta delle reti digitali di conoscenza, ma in quest'era, dove ogni ambito lavorativo ha dovuto rivedere i propri significati e i propri metodi, anche la professione non può rimanere statica e deve mantenere alta la conoscenza della propria specificità; con tale assunto la formazione costante è la chiave del successo.</p> <p>Il garantire uniformità e qualità a livello nazionale, mediante l'applicazione delle presenti linee guida, rappresenterà, per quanto sopra, l'impegno cui tutte le strutture ordinistiche si dovranno applicare in modo sinergico nella decisa volontà di riconfigurare degnamente la nostra professione nella società nazionale ed internazionale.</p> <p>E' auspicabile che in sede di costruzione e di valutazione di percorsi formativi, gli Ordini territoriali possano ispirarsi a criteri di qualità così come desumibili dallo standard EN ISO 9001/2000 per le attività di "progettazione ed erogazione dei corsi di formazione superiore e continua".</p>
<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, in relazione alle specifiche competenze, materie di cui al successivo punto 3:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>1.1 L'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo si realizza mediante la partecipazione alle seguenti attività formative:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p> <p>c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.</p>	<p>1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO</p> <p>1.1 L'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo si realizza mediante la partecipazione alle seguenti attività formative:</p> <p>1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, in relazione alle specifiche competenze, materie di cui al successivo punto 3:</p> <p>a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;</p> <p>b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;</p>

		c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.
2. DEFINIZIONI Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce: a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo per “corso” si intende un intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;	2. DEFINIZIONI Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce: a) corso intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), articolato in uno o più moduli aventi propri obiettivi formativi specifici) finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;	2. DEFINIZIONI Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce: a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo per “corso” si intende un intervento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici); finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;
b) corso mediante piattaforma e-learning l'e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale attraverso supporti informatici o di rete; per processo formativo si intende invece la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma “Moodle” per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on- line;	b) corso mediante piattaforma e-learning l'e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale attraverso supporti informatici o di rete; per processo formativo si intende invece la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione	b) corso mediante piattaforma e-learning l'e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale attraverso supporti informatici o di rete; per processo formativo si intende invece la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma “Moodle” per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione on- line;
	b1) corso abilitante intervento formativo finalizzato a conseguire abilitazione professionale per attività riservate per legge a specifica formazione - rientrano in tale definizione anche gli eventuali aggiornamenti necessari a conservare l'abilitazione	b1) corso abilitante intervento formativo finalizzato a conseguire abilitazione professionale per attività riservate per legge a specifica formazione - rientrano in tale definizione anche gli eventuali aggiornamenti necessari a conservare l'abilitazione Bologna: è pleonastico Modena: precisare il riferimento (ad es. L.81/84 o D.Lgs. 81/08, ecc.)
c) master universitario di I e II livello corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione	c) master universitario di I e II livello corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione	c) master universitario di I e II livello corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione

<p>successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello. Al master di primo livello si accede se si è in possesso della laurea di primo livello, mentre al master di secondo livello si può accedere esclusivamente se si è in possesso di una laurea magistrale oppure di una laurea di vecchio ordinamento;</p>	<p>successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello.</p>	<p>successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello. Al master di primo livello si accede se si è in possesso della laurea di primo livello, mentre al master di secondo livello si può accedere esclusivamente se si è in possesso di una laurea magistrale oppure di una laurea di vecchio ordinamento;</p>
<p>d) dottorato di Ricerca</p> <p>permette di acquisire competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il dottorato di ricerca, generalmente, ha durata triennale, termina con un esame in cui viene discussa una tesi, al termine del quale si consegna il titolo di Dottore di Ricerca;</p>	<p>d) dottorato di Ricerca</p> <p>permette di acquisire competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.</p>	<p>d) dottorato di Ricerca</p> <p>permette di acquisire competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il dottorato di ricerca, generalmente, ha durata triennale, termina con un esame in cui viene discussa una tesi, al termine del quale si consegna il titolo di Dottore di Ricerca;</p>
<p>e) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia</p> <p>tali sono gli incontri di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;</p>	<p>e) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia</p> <p>tali sono gli incontri di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;</p>	<p>e) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia</p> <p>tali sono gli incontri di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;</p>
<p>f) evento formativo</p> <p>momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;</p>	<p>f) evento formativo</p> <p>momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;</p>	<p>f) evento formativo</p> <p>momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;</p>
<p>g) accreditamento delle strutture formative diverse dagli Ordini Territoriali</p> <p>è l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, riconosce ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;</p>	<p>g) autorizzazione dei corsi di formazione organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali</p> <p>è l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza un soggetto diverso dagli Ordini Territoriali la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;</p>	<p>g) autorizzazione dei corsi di formazione organizzati da soggetti diversi dagli Ordini Territoriali accreditamento delle strutture formative diverse dagli Ordini Territoriali</p> <p>è l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, autorizza riconosce ad un soggetto diverso dagli Ordini Territoriali pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;</p> <p>Reggio Emilia: stralciare comma nella versione originale</p>
<p>h) evento accreditato</p> <p>qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti</p>	<p>h) evento autorizzato</p> <p>qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti</p>	<p>h) evento autorizzato accreditato</p> <p>qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti</p>

linee guida;	linee guida;	linee guida;
i) credito formativo unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;	i) credito formativo unità di misura dell'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;	i) credito formativo unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;
l) soggetto proponente soggetto che propone l'evento formativo;	l) soggetto proponente soggetto che propone l'evento formativo;	l) soggetto proponente soggetto che propone l'evento formativo;
m) altre attività attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti;	m) altre attività attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti;	m) altre attività attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti;
n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b) requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (v. punto 6.1).	n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b) requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (v. punto 6.1).	n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b) requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (v. punto 6.1).
3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore con particolare riferimento a: 1. architettura, paesaggio, design, tecnologia; 2. gestione della professione; 3. norme professionali e deontologiche; 4. sostenibilità; 5. storia, restauro e conservazione; 6. strumenti, conoscenza e comunicazione; 7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio. Nell'allegato n° 1 alle presenti linee guida è riportato l'elenco esemplificativo e non esauriente delle materie di ciascuna area tematica.	3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore.	3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore con particolare riferimento a: 1. architettura, paesaggio, design, tecnologia; 2. gestione della professione; 3. norme professionali e deontologiche; 4. sostenibilità; 5. storia, restauro e conservazione; 6. strumenti, conoscenza e comunicazione; 7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio. Nell'allegato n° 1 alle presenti linee guida è riportato l'elenco esemplificativo e non esauriente delle materie di ciascuna area

		<p>tematica.</p> <p>Bologna: modifica non condivisa</p> <p>Modena: manca allegato</p> <p>Reggio Emilia: sufficiente l'individuazione di aree, no ad ulteriori elenchi</p> <p>Rimini: da approfondire</p>
<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</p> <p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato dalle presenti disposizioni attuative. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno di un triennio formativo. In questo caso dal computo dei 90 cfp previsti per il triennio (60 cfp nel triennio 2014÷2016), dovranno essere sottratti 30 cfp (20 cfp nel triennio 2014÷2016) per ciascun anno per il quale non sussiste l'obbligo.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento e delle presenti modalità operative, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dei crediti, la partecipazione ai corsi dovrà avere durata non inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale, ad eccezione dei corsi la cui durata, riferita all'80% delle ore complessive, sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016), nel qual caso, ai sensi del successivo punto 5.1 vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014-2016), fermo restando, in tutti i casi, che per partecipazioni con durata inferiore all'80% di quella complessiva</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</p> <p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.</p> <p>Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento e delle presenti modalità operative, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Il riconoscimento dei crediti formativi professionali è subordinato a:</p> <p>una partecipazione non inferiore all'ottanta per cento rispetto al programma dell'attività formativa;</p> <p>il superamento della verifica finale, quando prevista.</p>	<p>4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE</p> <p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato dalle presenti disposizioni attuative.</p> <p>Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno di un triennio formativo. In questo caso dal computo dei 90 cfp previsti per il triennio (60 cfp nel triennio 2014÷2016), dovranno essere sottratti 30 cfp (20 cfp nel triennio 2014÷2016) per ciascun anno per il quale non sussiste l'obbligo.</p> <p>È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti.</p> <p>Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento e delle presenti modalità operative, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.</p> <p>Il riconoscimento dei crediti formativi professionali è subordinato a:</p> <p>una partecipazione non inferiore all'ottanta per cento rispetto al programma dell'attività formativa;</p> <p>il superamento della verifica finale, quando prevista.</p> <p>Ai fini del riconoscimento dei crediti, la partecipazione ai corsi</p>

<p>non è riconosciuto alcun credito.</p>		<p>dovrà avere durata non inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale, ad eccezione dei corsi la cui durata, riferita all'80% delle ore complessive, sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016), nel qual caso, ai sensi del successivo punto 5.1 vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014-2016), fermo restando, in tutti i casi, che per partecipazioni con durata inferiore all'80% di quella complessiva non è riconosciuto alcun credito.</p> <p>Bologna: pur auspicando norme meno farraginose non condivide la modifica</p> <p>Modena: chiarire modalità e limiti di conseguimento dei crediti tramite una tabella riassuntiva</p> <p>Rimini: modifica non condivisa</p>
<p>5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</p> <p>5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)</p> <p>Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p>	<p>5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</p> <p>5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)</p> <p>un credito formativo professionale per ogni ora di corso</p>	<p>Ferrara: in generale richiede maggiore autonomia degli Ordini nell'attribuzione dei crediti</p> <p>5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</p> <p>5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)</p> <p>un credito formativo professionale per ogni ora di corso</p> <p>Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.</p>
	<p>5.1b Corsi abilitanti (punto 2 lettera b1)</p> <p>un credito formativo professionale ogni quattro ore di corso</p>	<p>5.1b Corsi abilitanti (punto 2 lettera b1)</p> <p>un credito formativo professionale ogni quattro ore di corso</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p>
<p>5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, wordkshop et similia (punto 2 lettera e)</p> <p>Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale</p>	<p>5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)</p> <p>uno/quattro crediti formativi professionali in relazione ai</p>	<p>5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)</p> <p>Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale</p>

la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di cui al presente punto 5.2, relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno attribuire crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro crediti formativi in relazione ai seguenti profili:

a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);

b) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;

c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse ed inerenza per la formazione e l'aggiornamento professionale degli architetti p.p. e c. di cui al precedente punto 3;

d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico, operativo e di rilevanza culturale rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;

f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo al modo in cui il materiale sarà utilizzato (ad es., per l'impiego durante l'evento quale materiale preparatorio o di supporto oppure quale fonte di riferimento per un uso successivo dell'evento), alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 5.8, spettano:

n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito, per ogni

mezza giornata che: 1) il numero dei relatori non sia inferiore a tre; 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

seguenti elementi di valutazione:

a) durata dell'evento;

b) le materie oggetto di trattazione;

c) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico, operativo e di rilevanza culturale e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

d) la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;

e) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo al modo in cui il materiale sarà utilizzato (ad es., per l'impiego durante l'evento quale materiale preparatorio o di supporto oppure quale fonte di riferimento per un uso successivo dell'evento), alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

~~la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di cui al presente punto 5.2, relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno attribuire crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro crediti formativi in relazione ai seguenti profili:~~

uno/quattro crediti formativi professionali in relazione ai seguenti elementi di valutazione:

~~a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);~~

~~ab) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;~~

~~be) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse ed inerenza per la formazione e l'aggiornamento professionale degli architetti p.p. e c. di cui al precedente punto 3;~~

~~cd) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico, operativo e di rilevanza culturale rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;~~

~~de) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;~~

~~ef) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo al modo in cui il materiale sarà utilizzato (ad es., per l'impiego durante l'evento quale materiale preparatorio o di supporto oppure quale fonte di riferimento per un uso successivo dell'evento), alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.~~

~~In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 5.8, spettano:~~

~~n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito, per ogni~~

~~mezza giornata che: 1) il numero dei relatori non sia inferiore a~~

<p>n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno due dei tre profili sopra indicati;</p> <p>n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata, almeno uno dei tre profili sopra indicati.</p>		<p>tre; 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti; 3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;–</p> <p>n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno due dei tre profili sopra indicati;–</p> <p>n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata, almeno uno dei tre profili sopra indicati.</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p>
<p>5.3 Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8, di n° 10 crediti formativi per ogni anno di corso.</p>	<p>5.3 Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca</p> <p>dieci crediti formativi professionali per ogni anno di corso</p>	<p>5.3 Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8, di n° 10 crediti formativi per ogni anno di corso.</p> <p>dieci crediti formativi professionali per ogni anno di corso</p> <p>dieci crediti formativi professionali per ogni anno di corso</p>
<p>5.4 Partecipazione attiva alle commissioni, delegazione consultiva, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali: 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.</p>		<p>5.4 Partecipazione attiva alle commissioni, delegazione consultiva, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali: 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.–</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p>
<p>5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale</p> <ul style="list-style-type: none"> – visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8; – monografie e articoli scientifici o di natura tecnico-professionale pubblicati su riviste a diffusione nazionale / internazionale, previa revisione di un comitato tecnico-scientifico: n° 1 cfp per ogni articolo e/o monografia, con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8. 	<p>5.5 Attività particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> – visite a mostre di architettura: <p>un credito formativo professionale per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> – viaggi di studio: <p>un credito formativo professionale per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali.</p>	<p>5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale</p> <ul style="list-style-type: none"> – visite documentate a mostre di architettura: <p>un credito formativo professionale n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8;</p> <p>– monografie e articoli scientifici o di natura tecnico-professionale pubblicati su riviste a diffusione nazionale / internazionale, previa revisione di un comitato tecnico-scientifico: n° 1 cfp per ogni articolo e/o monografia, con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al</p>

<p>– viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti: n° 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.</p>		<p>successivo punto 5.8.</p> <p>Ferrara: criticità sulle modalità di valutazione</p> <p>Reggio Emilia: conservare riconoscimenti a monografie, ecc. ma stralciare “previa revisione di un comitato tecnico-scientifico”</p> <p>– viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti:</p> <p>un credito formativo professionale n° 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.</p>
<p>5.6 Altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali</p> <p>I crediti formativi professionali saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con i medesimi criteri di cui al precedente punto 5.2.</p>	<p>5.6 Altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali</p> <p>I crediti formativi professionali saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con i medesimi criteri di cui al precedente punto 5.2.</p>	<p>5.6 Altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali</p> <p>I crediti formativi professionali saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con i medesimi criteri di cui al precedente punto 5.2.</p>
<p>5.7 Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici possono sottoporre all'accreditamento dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.</p>		<p>5.7 Dipendenti pubblici Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici possono sottoporre all'accreditamento dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p> <p>Ferrara: discriminatorio autorizzare corsi riservati ai soli dipendenti</p>
<p>5.8 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 30 crediti (20 crediti nel triennio 2014- 2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.</p>		<p>5.8 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 30 crediti (20 crediti nel triennio 2014- 2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p>
<p>5.9 Al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi formativi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà dall'Ordine</p>		<p>5.9 Al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi formativi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà dall'Ordine</p>

<p>disattivato l'account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell'anno solare si iscriva a un evento gratuito inserito nel programma dell'Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail da far pervenire alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell'evento stesso. L'account sarà riattivato d'ufficio al termine del semestre successivo a quello di disattivazione.</p>		<p>disattivato l'account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell'anno solare si iscriva a un evento gratuito inserito nel programma dell'Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail da far pervenire alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell'evento stesso. L'account sarà riattivato d'ufficio al termine del semestre successivo a quello di disattivazione.</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p>
<p>5.10 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila online un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale, esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto autocertificato.</p>	<p>5.10 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto, secondo le modalità determinate dall'Ordine territoriale, autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. La relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'iscritto per cinque anni dalla data di svolgimento. Entro tale termine il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli di conformità.</p>	<p>5.10 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto, secondo le modalità determinate dall'Ordine territoriale, autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. La relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'iscritto per cinque anni dalla data di svolgimento. Entro tale termine il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli di conformità.</p> <p>5.10 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila online un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale, esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto autocertificato.</p> <p>Bologna e Rimini: condivide la finalità della modifica seppure non sia risolutiva (problema eccessivo carico di lavoro per le segreterie)</p>
<p>6 PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo del Corso - Soggetto proponente - Referente 	<p>6 PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo - Soggetto proponente - Referente 	<p>6 PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI</p> <p>6.1 Requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Titolo del Corso - Soggetto proponente - Referente

<ul style="list-style-type: none"> - Programma del Corso (articolazione in moduli e ore corrispondenti) - Obiettivi formativi - Materiale didattico - Numero di ore e Articolazione temporale - Crediti Attribuiti/attribuibili/richiesti - Periodo indicativo di svolgimento del corso - N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima - Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti - Sede di svolgimento - Costo di partecipazione - Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa) - Attestazione di partecipazione - Giudizio per docente - Giudizio per il corso 	<ul style="list-style-type: none"> - Direttore scientifico - Programma - Obiettivi formativi - Materiale didattico - Numero di ore e Articolazione temporale - Crediti Attribuiti/attribuibili/richiesti - Periodo indicativo di svolgimento - N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima - Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti - Sede di svolgimento - Costo di partecipazione - Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa) - Attestazione di partecipazione - Giudizio per docente - Giudizio per il corso 	<p>- Direttore Scientifico</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programma del Corso (articolazione in moduli e ore corrispondenti) - Obiettivi formativi - Materiale didattico - Numero di ore e Articolazione temporale - Crediti Attribuiti/attribuibili/richiesti - Periodo indicativo di svolgimento del corso - N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima - Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti - Sede di svolgimento - Costo di partecipazione - Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa) - Attestazione di partecipazione - Giudizio per docente - Giudizio per il corso <p>Ferrara: stralciare i giudizi su docente e corso</p>
<p>6.2 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali</p>	<p>6.2 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali</p>	<p>6.2 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali</p>
<p>6.2.1 Ciascun Ordine territoriale da attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.</p> <p>Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione anche chiedendo all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa. A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al</p>		<p>6.2.1 Ciascun Ordine territoriale da attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.</p> <p>Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione anche chiedendo all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa. A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al</p>

<p>Consiglio.</p> <p>Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.</p>		<p>Consiglio.</p> <p>Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p>
<p>6.2.2 Gli Ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. L'offerta formativa annuale degli Ordini territoriali deve obbligatoriamente per i primi e preferibilmente per i secondi contenere corsi aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale; - temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio. <p>Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al CNAPPC.</p>	<p>6.2.2 Gli Ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un programma dell'offerta formativa sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5. Tali programmi potranno essere integrati anche da altre attività formative su temi ritenuti motivamente di interesse per la professione.</p> <p>Entro il medesimo termine del 31 ottobre il programma dell'offerta formativa deve essere trasmesso al CNAPPC.</p>	<p>6.2.2 Gli Ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un programma piano dell'offerta formativa (POF) sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. L'offerta formativa annuale degli Ordini territoriali deve obbligatoriamente per i primi e preferibilmente per i secondi contenere corsi aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale; - temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio. <p>Tali programmi potranno essere integrati anche da altre attività formative su temi ritenuti motivamente di interesse per la professione.</p> <p>Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al CNAPPC.</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p> <p>Ferrara: primo obbligo di redazione POF al 31.10.2014</p>
<p>6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta</p>	<p>6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta</p>	<p>6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta</p>

formativa in tutto o in parte, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.	formativa in tutto o in parte, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.	formativa in tutto o in parte, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6.2.4 I Consigli degli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi non onerosi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.		6.2.4 I Consigli degli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi non onerosi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.
6.2.5 I Consigli dell'Ordine potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al CNAPPC.	6.2.5 I Consigli dell'Ordine potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al CNAPPC per le valutazioni di competenza.	6.2.5 I Consigli dell'Ordine potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al CNAPPC per le valutazioni di competenza.
6.2.6 Il CNAPPC valuta i piani delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente comma 5 del presente punto, costituendo apposita Commissione ai sensi dell'art. 2 comma 2b del Regolamento, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In mancanza di espressione di parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere un nuovo piano che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal CNAPPC.	6.2.6 Il CNAPPC valuta i programmi delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente comma 5 del presente punto, così come per gli eventuali ulteriori eventi, costituendo apposita Commissione ai sensi dell'art. 2 comma 2b del Regolamento, esprimendo il proprio parere sulla loro adeguatezza, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In mancanza di espressione di parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere un nuovo piano che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal CNAPPC.	6.2.6 Il CNAPPC valuta i programmi piani delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente comma 5 del presente punto, costituendo apposita Commissione ai sensi dell'art. 2 comma 2b del Regolamento, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza sulla loro adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In mancanza di espressione di parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere un nuovo piano che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal CNAPPC.
6.3 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da soggetti terzi	6.3 Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti	Ferrara: in generale chiede una procedura semplificata riservata alle Fondazioni o altri organismi operativi degli Ordini 6.3 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da altri soggetti terzi
6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.	6.3.1 In conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.	6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

<p>6.3.2 Le strutture formative accreditate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia in possesso, di norma, di diploma di laurea magistrale, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum; – essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee; – rilasciare gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato; – redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti; – rilasciare all'Ordine territoriale copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso; – conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante; – conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso; – elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista. <p>La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale per un periodo non inferiore a 5 anni. La documentazione sopra elencata può essere fornita anche mediante modalità telematiche.</p>	<p>6.3.2 Le associazioni di iscritti e gli altri soggetti, quale condizione minima per il rilascio dell'autorizzazione a organizzare attività formativa, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti o capacità:</p> <ul style="list-style-type: none"> – utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia in possesso di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum; – disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee; – redigere e rilasciare ai partecipanti gli attestati di frequenza contenenti le informazioni riportate nell'apposito modello allegato; – redigere un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso e dei crediti formativi riconosciuti; – redigere un elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso; – predisporre il materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso; – elaborare i risultati della valutazione finale se prevista. <p>La documentazione attestante i requisiti o capacità sopra elencata deve essere trasmessa, anche in via telematica, all'Ordine Territoriale di competenza e conservata per un periodo non inferiore a 5 anni.</p>	<p>6.3.2 Le associazioni di iscritti e gli altri soggetti, quale condizione minima per il rilascio dell'autorizzazione a organizzare attività formativa, devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti o capacità: Le strutture formative accreditate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia in possesso, di norma, di diploma di laurea magistrale, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum; – disporre essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee; – redigere e rilasciare gli attestati di frequenza contenenti le informazioni riportate nell'apposito modello allegato con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato; – redigere e conservare un registro con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti; – redigere rilasciare all'Ordine territoriale copia dell' un elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso; – conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante; – predisporre conservare una copia del il materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso; – elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista. <p>La documentazione attestante i requisiti o capacità sopra elencata deve essere trasmessa, anche in via telematica, all'Ordine Territoriale di competenza e conservata per un periodo non inferiore a 5 anni. di cui sopra deve essere</p>
--	--	--

		<p>conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale per un periodo non inferiore a 5 anni. La documentazione sopra elencata può essere fornita anche mediante modalità telematiche.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p> <p>Reggio Emilia: eliminare il punto nella versione originaria (autorizzazione al corso e non accreditamento ai soggetti formatori)</p>
<p>6.3.3 La richiesta di organizzazione di corsi di formazione da parte di soggetti diversi dagli Ordini territoriali deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate sul sito del CNAPPC.</p>	<p>6.3.3 L'istanza di autorizzazione deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento dell'evento formativo. Per gli eventi di carattere nazionale l'istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.</p>	<p>6.3.3 L'istanza di autorizzazione La richiesta di organizzazione di corsi di formazione da parte di soggetti diversi dagli Ordini territoriali deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di svolgimento dell'evento formativo. ciascun anno formativo, esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate sul sito del CNAPPC. Per gli eventi di carattere nazionale l'istanza deve essere presentata al Consiglio Nazionale, mentre per quelli di carattere locale agli Ordini territoriali di competenza, secondo le modalità indicate nei rispettivi siti istituzionali.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p>
<p>6.3.4 Gli enti di formazione di interesse nazionale devono presentare la richiesta al Consiglio Nazionale, mentre quelli di interesse territoriale la devono presentare agli Ordini territoriali di riferimento.</p>		<p>6.3.4 Gli enti di formazione di interesse nazionale devono presentare la richiesta al Consiglio Nazionale, mentre quelli di interesse territoriale la devono presentare agli Ordini territoriali di riferimento.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p>
<p>6.3.5 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione:</p> <p>atto costitutivo e statuto;</p> <p>relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;</p> <p>programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;</p> <p>le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al CNAPPC nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.</p>	<p>6.3.5 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione:</p> <p>atto costitutivo e statuto;</p> <p>relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio;</p> <p>programma annuale del progetto formativo;</p> <p>obbligazione, nei confronti dei partecipanti, di restituzione della quota di iscrizione in caso di mancata o revoca dell'autorizzazione e conseguente attribuzione di crediti formativi professionali;</p> <p>bozza del materiale divulgativo utile per l'iscrizione dei</p>	<p>6.3.5 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione:</p> <p>atto costitutivo e statuto;</p> <p>relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;</p> <p>programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;</p> <p>obbligazione, nei confronti dei partecipanti, di restituzione della quota di iscrizione in caso di mancata o revoca dell'autorizzazione e conseguente attribuzione di crediti formativi professionali;</p>

	<p>partecipanti contenente il numero di crediti formativi professionali attribuiti;</p> <p>ricevuta di versamento delle spese di segreteria come appositamente determinato dal CNAPPC in accordo con gli Ordini territoriali.</p> <p>Le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al CNAPPC nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.</p>	<p>bozza del materiale divulgativo utile per l'iscrizione dei partecipanti contenente il numero di crediti formativi professionali attribuiti;</p> <p>ricevuta di versamento delle spese di segreteria come appositamente determinato dal CNAPPC in accordo con gli Ordini territoriali.</p> <p>Le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al CNAPPC nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p>
6.3.6 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte rilasciando, in caso di esito favorevole, una username e una password di accesso al sistema per le successive richieste di accreditamento.	6.3.6 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte.	6.3.6 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso. Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte rilasciando, in caso di esito favorevole, una username e una password di accesso al sistema per le successive richieste di accreditamento.
6.3.7 L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria per il riconoscimento dei crediti.		6.3.7 L'accreditamento degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria per il riconoscimento dei crediti.
6.3.8 Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione.	6.3.8 Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente idonea documentazione.	6.3.8 Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto proponente organizzatore idonea documentazione.
6.3.9 La sostanziale difformità dell'evento realizzato ai requisiti	6.3.9 La difformità dell'evento realizzato rispetto a quanto	6.3.9 La sostanziale difformità dell'evento realizzato rispetto a

<p>indicati, può essere motivo, nell'ipotesi di evidente malafede, di revoca dell'accREDITamento nei confronti del soggetto organizzatore e di revoca o riduzione dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.</p>	<p>autorizzato, è motivo di contestazione e può comportare la modifica o revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.</p>	<p>quanto autorizzato, ai requisiti indicati, può essere è motivo di contestazione, nell'ipotesi di evidente malafede, di revoca dell'accREDITamento nei confronti del soggetto organizzatore e di revoca o riduzione e può comportare la modifica o revoca dell'autorizzazione con conseguente riduzione o annullamento dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.</p>
<p>6.3.10 E' competenza del CNAPPC validare gli eventi da svolgersi all'estero, secondo le modalità di cui alla lettera g) dell'art. 2 del Regolamento e del presente punto 6 delle linee guida.</p>	<p>6.3.10 Il rilascio dell'autorizzazione ad organizzare eventi formativi all'estero è di competenza del CNAPPC in conformità al presente punto 6 delle linee guida.</p>	<p>6.3.10 Il rilascio dell'autorizzazione ad organizzare eventi formativi all'estero è di competenza del CNAPPC in conformità al presente punto 6 delle linee guida. E' competenza del CNAPPC validare gli eventi da svolgersi all'estero, secondo le modalità di cui alla lettera g) dell'art. 2 del Regolamento e del presente punto 6 delle linee guida.</p>
<p>6.4 Norme comuni</p> <p>6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.</p>	<p>6.4 Norme comuni</p> <p>6.4.1 Ogni variazione sostanziale dell'evento formativo comporta la necessità di valutazione preventiva da parte del CNAPPC, sentito l'Ordine territoriale.</p>	<p>6.4 Norme comuni</p> <p>6.4.1 Ogni variazione sostanziale dell'evento formativo comporta la necessità di valutazione preventiva da parte del CNAPPC, sentito l'Ordine territoriale. del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.</p>
<p>6.4.2 Tutti i soggetti accreditati, conformemente al precedente punto 6.3.2, sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito secondo il fac-simile allegato. L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato in copia, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine territoriale di appartenenza.</p> <p>L'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.</p>	<p>6.4.2 Ogni iscritto cura la registrazione dell'attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall'Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza.</p>	<p>6.4.2 Ogni iscritto cura la registrazione dell'attività formativa svolta e dei relativi crediti professionali conseguiti secondo le modalità appositamente determinate dall'Ordine territoriale. Tale registrazione può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica della presenza. Tutti i soggetti accreditati, conformemente al precedente punto 6.3.2, sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito secondo il fac-simile allegato. L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato in copia, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine territoriale di appartenenza.</p> <p>L'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.</p> <p>Modena: manca allegato</p>

<p>6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero</p> <p>6.5.1 E' competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). Il CNAPPC, a seguito di valutazioni ed istruttoria, comunicherà al professionista, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, il numero dei crediti formativi attribuiti.</p>	<p>6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero</p> <p>6.5.1 E' competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). Il CNAPPC, a seguito di valutazioni ed istruttoria, comunicherà al professionista, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, il numero dei crediti formativi attribuiti.</p>	<p>6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero</p> <p>6.5.1 E' competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). Il CNAPPC, a seguito di valutazioni ed istruttoria, comunicherà al professionista, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, il numero dei crediti formativi attribuiti.</p> <p>Bologna e Rimini: da approfondire</p>
<p>7 ESONERI</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità per un anno formativo;</p> <p>b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;</p> <p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.</p> <p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <p>non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</p> <p>non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</p> <p>non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente</p>	<p>7 ESONERI</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione probatoria, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità per un anno formativo;</p> <p>b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;</p> <p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.</p>	<p>7 ESONERI</p> <p>Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione probatoria, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:</p> <p>a) maternità per un anno formativo;</p> <p>b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;</p> <p>c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.</p> <p>Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:</p> <p>non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;</p> <p>non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;</p>

<p>e in qualsiasi forma.</p> <p>L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno di esonero (20 crediti nel triennio 2014÷2016).</p> <p>Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico.</p> <p>I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.</p> <p>Gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo sono esentati dagli obblighi sulla formazione professionale continua a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando la facoltà di continuare nella formazione professionale.</p> <p>Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione per più di quattro mesi nel corso dell'anno solare, in forza di un provvedimento disciplinare, è esentato dall'obbligo deontologico della formazione per una quota di crediti obbligatori minimi triennali ripartiti su base proporzionale al periodo di sospensione nell'anno medesimo.</p>		<p>non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.</p> <p>L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno di esonero (20 crediti nel triennio 2014÷2016).</p> <p>Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico.</p> <p>I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.</p> <p>Gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo sono esentati dagli obblighi sulla formazione professionale continua a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando la facoltà di continuare nella formazione professionale.</p> <p>Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione per più di quattro mesi nel corso dell'anno solare, in forza di un provvedimento disciplinare, è esentato dall'obbligo deontologico della formazione per una quota di crediti obbligatori minimi triennali ripartiti su base proporzionale al periodo di sospensione nell'anno medesimo.</p> <p>Bologna e Rimini: modifica non condivisa</p> <p>Ferrara: individuazione parametri oggettivi per b) e c) / mantenere esoner per anzianità ma eliminare requisito di iscrizione da 20 anni</p>
<p>8 SANZIONI E PREMIALITA'</p> <p>8.1 Sanzioni</p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137. Tale inosservanza è valutata dall'Ordine al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del</p>	<p>8 SANZIONI E PREMIALITA'</p> <p>8.1 Sanzioni</p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.</p> <p>L'Ordine territoriale è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità ai Codici Deontologici vigenti.</p>	<p>8 SANZIONI E PREMIALITA'</p> <p>8.1 Sanzioni</p> <p>L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.</p> <p>L'Ordine territoriale è tenuto all'avvio dell'azione disciplinare in conformità ai Codici Deontologici vigenti.</p> <p>Tale inosservanza è valutata dall'Ordine al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza. Al termine della fase</p>

<p>codice deontologico. L'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo formativo genera inoltre, automaticamente, le seguenti conseguenze:</p> <p>esclusione di nomina da parte dell'Ordine nelle Commissioni istituzionali quali ad esempio:</p> <p>Commissioni Edilizie, collaudi, giurie di concorsi, ecc.;</p> <p>impossibilità di avere più di tre tirocinanti nel proprio studio.</p>		<p>istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del codice deontologico. L'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo formativo genera inoltre, automaticamente, le seguenti conseguenze:</p> <p>esclusione di nomina da parte dell'Ordine nelle Commissioni istituzionali quali ad esempio:</p> <p>Commissioni Edilizie, collaudi, giurie di concorsi, ecc.;</p> <p>impossibilità di avere più di tre tirocinanti nel proprio studio.</p> <p>Modena: riferirsi al Consiglio di Disciplina e non all'Ordine</p>
<p>8.2 Premialità</p> <p>In prospettiva premiante, l'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, riviste, bollettino di informazione, sito internet, ecc. Inoltre l'iscritto può indicare di aver svolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico.</p>	<p>8.2 Premialità</p> <p>L'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti. Inoltre l'iscritto può indicare di aver svolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico.</p>	<p>8.2 Premialità</p> <p>In prospettiva premiante, l'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, riviste, bollettino di informazione, sito internet, ecc. Inoltre l'iscritto può indicare di aver svolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico.</p> <p>Modena e Reggio Emilia: stralciare attività di diffusione a carico dell'Ordine</p>
<p>9 MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</p> <p>Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, successivamente, con revisione semestrale.</p>	<p>9 MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</p> <p>Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, successivamente, con revisione semestrale.</p>	<p>9 MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA</p> <p>Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, successivamente, con revisione semestrale.</p>
<p>10 DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali e/o Associazioni di iscritti, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle</p>	<p>10 DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali e/o Associazioni di iscritti, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle</p>	<p>10 DISCIPLINA TRANSITORIA</p> <p>Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali e/o Associazioni di iscritti, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle</p>

presenti linee guida.

presenti linee guida.

presenti linee guida.

Ferrara, 07 Giugno 2013

Per mail: infoemiliaromagna@archiworld.it

Egr. Sig. PRESIDENTE
FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI E-R
Via Saragozza, 175/177
40135 BOLOGNA BO

Oggetto: Linee Guida per regolamento per aggiornamento e sviluppo professionale continuo – Osservazioni.

Con la presente siamo a trasmettere le osservazioni che questo Ordine ha elaborato in merito alle Linee Guida di cui all'oggetto:

Punto 5. In generale si richiede maggiore autonomia da parte degli Ordini sull'attribuzione del n. dei crediti in relazione all'attività formativa.

Punto 5.4. Si chiede l'eliminazione dei crediti sulle attività istituzionali (esempio delegazione consuntiva).

Punto 5.5. Si segnala una criticità sulla valutazione delle attività particolari (monografie e articoli scientifici...).

Punto 5.7. Approvare corsi tenuti esclusivamente per dipendenti pubblici appare discriminatorio in quanto l'accesso è riservato solo ad essi.

Punto 6.1. Si ritiene di eliminare la richiesta dei giudizi da parte del docente e sul corso.

Punto 6.2.2. Si ritiene di precisare che il primo obbligo da parte degli Ordini di presentazione dei POF sia il 31/10/2014.

Punto 6.3. Si richiede una procedura più semplificata per l'accreditamenti da parte delle Fondazioni degli Ordini.

Punto 7. Relativamente agli esoneri dovrebbero essere stabiliti dei parametri di valutazione oggettivi relativi ai punti b) e c).

Per gli esoneri per anzianità, si ritiene di mantenere il limite dei 65 anni anagrafici ma di eliminare la richiesta dei 20 di iscrizione.

Restando a disposizione di ogni eventuale chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Per il Consiglio dell'Ordine
Il Presidente
Dott. Arch. Gianni Pirani





architettireggioemilia

ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di reggio emilia

via franchi 1_42100 reggio emilia
tel_fax 0522454744
architettireggioemilia@archiworld.it
www.re.archiworld.it
c/c bancario n15060_ABI 05437_CAB 12811

Spett.le

Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna
Via Saragozza, 175/177

Alla c.a. Coordinatore, Arch. Benito Dodi
40135 BOLOGNA

Reggio Emilia 7 giugno 2013

Prot. 2013.814

Oggetto: Aggiornamento e sviluppo professionale continuo-Linee Guida

Con riferimento al documento in oggetto inviato agli Ordini in data 03.06.2013, prot.0000481 l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia inoltra le seguenti osservazioni affinché siano trasmesse al CNAPPC:

Punto 2, comma g). Si propone di eliminare il comma per le motivazioni di cui al successivo punto 6.3.2.

Punto 3. Non si ritiene opportuno e funzionale in questa fase predisporre elenchi-già comunque esemplificativi e non esaurienti delle materie di ciascuna area tematica. L'indicazione delle aree è già ampiamente sufficiente.

Punto 5.2, ultimo paragrafo. Si riportano i riferimenti al n° di ore (durata 4 o 3 ore) per l'assegnazione dei crediti. Si propone di eliminare tale indicazione in quanto sono le capacità e modalità del soggetto erogatore a rendere efficiente la qualificazione e partecipazione all'evento formativo, non la durata.

Punto 5.5. Perché le visite devono essere validate a posteriori? Per quanto riguarda le monografie e articoli scientifici questi saranno già validati dalle redazioni delle riviste (soprattutto se hanno rilevanza nazionale o internazionale) a cosa serve un ulteriore comitato tecnico-scientifico a livello territoriale? Si propone di eliminare "a posteriori" e "previa revisione di un comitato tecnico-scientifico".

Punto 5.8. Si propone di eliminare il punto. Premesso che ogni attività deve essere validata, la scelta dei percorsi e attività della Formazione deve essere totalmente libera senza ulteriori recinti se non quelli già stabiliti dal Regolamento (ossia il numero per anno e i crediti obbligatori per le materie ordinarie-vedasi 6.2.2).

Punto 6.3.2. Si propone di eliminare il punto. La Riforma prevede di deliberare l'autorizzazione al corso non di accreditamento dei soggetti formatori.

Punto 7. Esenzione degli oltre 65. Se un collega oltre i 65 continua ad essere iscritto significa che può esercitare la professione e di conseguenza deve continuare ad aggiornarsi (nei modi che più ritiene opportuno-vedasi osservazione punto 5.8)

Punto 8.1. Cosa significa impossibilità di avere più di tre tirocinanti nel proprio studio. Come fa l'Ordine a controllare se il tirocinio non è ancora obbligatorio né regolamentato dagli Ordini?

Punto 8.2. L'assolvimento degli obblighi è accessibile nella banca dati e nella ovviamente libera e propria disponibilità degli architetti. Non si vede la ragione di una ulteriore comunicazione e carico di lavoro da parte degli Ordini.

Cordialmente

II PRESIDENTE
Arch. Walter Baricchi

Eugenia Niosi

Da: Per conto di: infogenova@archiworld.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: martedì 11 giugno 2013 17:22
A: CNA (direzione.cnappc@archiworldpec.it)
Cc: segreteria@architettiimperia.it; architettisavona@awn.it; Imperia (architettiimperia@archiworld.it)
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Osserv a linee Guida Agg Profess.pdf - Adobe Reader
Allegati: postacert.eml (118 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

--Anomalia nella certificazione del messaggio--

Il giorno 11/06/2013 alle ore 17:22:00 (+0200) e' stato ricevuto il messaggio con Oggetto "Osserv a linee Guida Agg Profess.pdf - Adobe Reader" inviato da "infogenova@archiworld.it"

ed indirizzato a:

direzione.cnappc@archiworldpec.it

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile

Il messaggio originale e' incluso in allegato.

Eugenia Niosi

Da: Posta Generale <infogenova@archiworld.it>
Inviato: martedì 11 giugno 2013 17:25
A: CNA (direzione.cnappc@archiworldpec.it)
Cc: segreteria@architettiimperiam.it; architettisavona@awn.it; Imperia (architettiimperiam@archiworld.it)
Oggetto: Osserv a linee Guida Agg Profess.pdf - Adobe Reader
Allegati: Osserv a linee Guida Agg Profess.pdf

Si prega cortesemente visionare l'allegato.
Distinti saluti

Dott.ssa Monica del Portillo

Ordine Architetti P.P.C. di Genova
Piazza San Matteo 18
16123 GENOVA
tel 010 2473272
fax 010 2473387
infogenova@archiworld.it



**FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA LIGURIA**

presso Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova
piazza S. Matteo, 18 - 16123 Genova
Tel.010.2473272 - fax 010.2473387
infoigenova@archiworld.it

Prot. n. 12/13

Genova, 11 giugno 2013

Spettabile
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.
Via S. Maria dell'Anima 10 - 00186 ROMA
Alla c.a. del Presidente
Dott. Arch. Leopoldo Freyrie

al Consigliere Segretario
Dott. Arch. Franco Frison

[via mail: direzione.cnappc@awn.it](mailto:direzione.cnappc@awn.it)

Oggetto: Aggiornamento e sviluppo professionale continuo. *Linee Guida.*

In merito al documento finale sulle "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", trasmesso dal CNAPPC in allegato alla nota prot. 481 del 03/06/2013, il Consiglio di Federazione della Liguria, nella seduta del 10-06-2013, ha espresso perplessità in merito alla tempistica data per proporre gli eventuali suggerimenti richiesti, ritenendo necessario maggior tempo.

Il periodo relativo alla *sperimentazione* pare da ricalibrare sia in relazione alle imminenti elezioni di rinnovo dei Consigli degli Ordini, sia per la necessità di avere certezza dei contenuti dei Corsi da proporre agli iscritti in tale lasso di tempo, tenuto anche conto che non risulta ancora pervenuta l'approvazione del Regolamento da parte del Ministero.

In particolare, ad una prima disamina, paiono non appropriati diversi enunciati inerenti i criteri di validazione, quelli degli esoneri, nonché i sistemi di accreditamento e, non ultimo, il sistema delle sanzioni disciplinari e le verifiche relative.

Pertanto, questa Federazione rivolge cortese richiesta di dilazione della tempistica proposta, per poter elaborare un documento che, nei tempi necessari a coinvolgere anche i Consigli territoriali, possa evidenziare le criticità di dettaglio, sinteticamente elencate.

Il Presidente
dott. arch. Giorgio Parodi

Eugenia Niosi

Da: architettiancona@archiworld.it <architettiancona@gmail.com>
Inviato: mercoledì 12 giugno 2013 11:01
A: cnappc - direzione; cnappc - ufficio interni
Oggetto: Formazione continua e obbligatoria - osservazioni
Allegati: FEDregolmentoformazione.pdf;
ModificheLineeGuidaFormazione_FederazioneMarche.docx

Priorità: Alta

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Via Matas, 13/17 – 60121 Ancona – Tel. 071 2072106 – Fax 071 2081693
www.architettiancona.org – architettiancona@archiworld.it

Avvertenza ai sensi del D. L g s. n. 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i, sono da considerarsi strettamente riservate. Il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate. Qualora riceveste questo messaggio per errore, vi preghiamo di darcene notizie via e-mail e di procedere alla sua distruzione cancellandolo dal Vs. sistema. Costituisce violazione alle disposizioni del D .L g s. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" qualsiasi utilizzo e/o conservazione dei dati ricevuti per errore.

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI DELLE MARCHE

Via Matas, 13 - 60121 Ancona - tel. 071 2072106

Prot. 703

Ancona 11 giugno 2013

Consiglio Nazionale Architetti, P.P.C.
All'Ufficio di Presidenza della Conferenza
Nazionale degli Ordini

All'Arch. Pasquale Felicetti

Nel ringraziare i Colleghi componenti della commissione che si è occupata del regolamento sulla formazione, che ha eseguito un lavoro encomiabile in tempi veramente ridotti, con la presente gli Ordini delle Marche attraverso la Federazione Regionale vuole formulare alcune osservazioni per condividere eventuali possibili miglioramenti al testo.

In linea generale si vuole premettere che la formazione continua ed obbligatoria per gli architetti italiani deve essere intesa come un'occasione per migliorare il loro accreditamento nei confronti della società e non come un'incombenza da espletare perché imposta dalla legge : se non riusciremo in questo principio generale avremo sicuramente fallito e perso una buona occasione per riqualificare la nostra professione.

In considerazione di quanto sopra si allega il testo del regolamento con apportate alcune proposte di modifica, ma vorremo aggiungere un solo concetto di ordine generale:

E' vero che la legge prevede che il CNAPPC può accreditare anche organizzazioni esterne per la formazione a livello nazionale, ma riteniamo che questo debba esistere nel regolamento delle contromisure di salvaguardia molto incisive, se non si vuole correre il rischio che la formazione degli architetti sia in poco tempo delegata completamente a terzi che sicuramente potranno essere più organizzati degli Ordini territoriali, ma che farebbero diventare la formazione un puro "business".

Noi pensiamo che sarebbe opportuno prevedere che come gli Ordini possono proporre enti di formazione locali, gli Ordini stessi devono poter decidere se l'organizzazione accreditata dal CNAPPC a livello nazionale debba avere la facoltà di operare nella sua provincia di competenza.

Il Presidente

Arch. Pasquale Piscitelli



Un presupposto generale al sistema d'aggiornamento per la nostra professione deve essere tener presente alcuni aspetti fondamentali:

I corsi abilitanti per svolgere attività professionali specifiche (vedi Coordinatori della sicurezza – RSPP etc) non possono essere valutati come aggiornamento previsto dalla legge.

Un mancato aggiornamento (previsto dalla legge) non può permettere comunque lo svolgimento della professione

Le università sono enti di formazione che possono svolgere attività di aggiornamento ai sensi della legge ma è importante che siano lasciati agli OAPPC provinciali un parere vincolante per il C.N.A.P.P.C.PER
RILASCIARE L'ACCREDITO

1. ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

1.1 La formazione professionale si realizza, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo, mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto, in relazione alle specifiche competenze, materie di cui al successivo punto 3:

- a) la partecipazione ai corsi di formazione, anche tramite formazione a distanza on-line;
- b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;
- c) altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.

Commento [TM1]: Vi sono degli indirizzi generali (possono considerarsi tali ad esempio visite in cantiere- incontri di progettazione partecipata – visite alle aziende?

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento e delle presenti linee guida si definisce:

a) corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo
per "corso" si intende un intervento formativo di durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al successivo punto 3, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale;

b) corso mediante piattaforma e-learning

l'e-learning è una metodologia di insegnamento che coinvolge sia il prodotto che il processo formativo. Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale attraverso supporti informatici o di rete; per processo formativo si intende invece la gestione dell'intero iter didattico che coinvolge gli aspetti: erogazione, fruizione, interazione e valutazione. Il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma "Moodle" per la formazione a distanza, cioè un pacchetto software per erogare e gestire corsi di formazione online;

Commento [TM2]: Importante: da individuare l'interlocutore per avere maggiori dettagli

c) master universitario di I e II livello

corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione successivo al conseguimento della laurea triennale e/o della laurea magistrale, alla conclusione del quale è rilasciato il master universitario di primo e di secondo livello. Al master di primo livello si accede se si è in possesso della laurea di primo livello, mentre al master di secondo livello si può accedere esclusivamente se si è in possesso di una laurea magistrale oppure di una laurea di vecchio ordinamento;

d) dottorato di Ricerca

permette di acquisire competenze necessarie ad esercitare, presso università, enti pubblici o

soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il dottorato di ricerca, generalmente, ha durata triennale, termina con un esame in cui viene discussa una tesi, al termine del quale si consegna il titolo di Dottore di Ricerca;

e) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia

tali sono gli incontri di studio, anche in connessione audio/video a distanza, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;

f) evento formativo

momento di aggiornamento professionale, tecnico, culturale e ordinamentale;

g) accreditamento delle strutture formative diverse dagli Ordini Territoriali

è l'atto con cui il C.N.A.P.P.C., previo parere favorevole vincolante del Ministro vigilante, riconosce ad un soggetto pubblico o privato la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 137/2012;

h) evento accreditato

qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

i) credito formativo

unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in conformità al Regolamento e alle presenti linee guida;

l) soggetto proponente

soggetto che propone l'evento formativo;

m) altre attività

attività, eventi, con riconosciuto valore formativo, non rientranti tra quelle di cui ai punti precedenti;

n) requisiti minimi dei corsi di aggiornamento (DPR 137/2012 art.7 c.3b)

requisiti di qualità, uniformi su tutto il territorio nazionale, che devono possedere i progetti formativi dei corsi al fine di poter essere riconosciuti per l'attribuzione dei crediti formativi in relazione ai contenuti, alla durata, alla qualifica dei docenti e all'attività gestionale/organizzativa (v. punto 6.1).

Commento [TM3]: Verificare il rapporto con le Università, se vi è il riconoscimento toutcourt o ogni università deve candidarsi e ottenere il riconoscimento ?

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;
2. gestione della professione;
3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
8. funzioni amministrative e procedimenti pubblici

Nell'allegato n° 1 alle presenti linee guida è riportato l'elenco esemplificativo e non esauriente delle materie di ciascuna area tematica.

Commento [TM4]: Lo inserisco perché non avendo l'allegato 1 non ho modo di verificare se tali materie sono previste : La conoscenza e l'aggiornamento nel settore permette non solo di cogliere opportunità professionali come consulenti esterni negli enti pubblici per brevi periodi ne ma anche per affrontare i nostri colleghi delle pubbliche amministrazioni nella libera professione .

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento, l'unità di misura base dell'attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionale, pari ad un'ora di formazione, se non diversamente specificato dalle presenti disposizioni attuative.

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o terzo anno di un triennio formativo. In questo caso dal computo dei 90 cfp previsti per il triennio (60 cfp nel triennio 2014÷2016), dovranno essere sottratti 30 cfp (20 cfp nel triennio 2014÷2016) per ciascun anno per il quale non sussiste l'obbligo.

È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. Per i neoiscritti l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Ordine, con facoltà dell'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del regolamento e delle presenti modalità operative, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

Ai fini del riconoscimento dei crediti, la partecipazione ai corsi dovrà avere durata non inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale, ad eccezione dei corsi la cui durata, riferita all'80% delle ore complessive, sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016), nel qual caso, ai sensi del successivo punto 5.1 vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014-2016), fermo restando, in tutti i casi, che per partecipazioni con durata inferiore all'80% di quella complessiva non è riconosciuto alcun credito.

5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)

Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, **con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016)**, per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Commento [TM5]: Non condivido l'eliminazione di Giovanni. Un tetto va dato. Ciò che comunque è necessario semplificare la formulazione alquanto astrusa

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)

Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di cui al presente punto 5.2, relativamente ai quali gli Ordini territoriali potranno attribuire crediti formativi all'interno del range compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro crediti formativi in relazione ai seguenti profili:

a) la tipologia (seminario, convegno, giornate di studio e tavole rotonde, conferenze, workshop et similia);

b) la durata, ovverosia il tempo di svolgimento;

c) le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro relazione con argomenti di specifico interesse ed inerenza per la formazione e l'aggiornamento professionale degli architetti p.p. e c. di cui al precedente punto 3;

d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico, operativo e di rilevanza culturale rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali;

f) il materiale distribuito (pubblicazioni, esempi, relazioni scritte, ecc.) avendo riguardo al modo in cui il materiale sarà utilizzato (ad es., per l'impiego durante l'evento quale materiale preparatorio o di supporto oppure quale fonte di riferimento per un uso successivo dell'evento), alla sua pertinenza rispetto agli obiettivi e al programma dell'evento, alla accuratezza, aggiornamento, completezza e chiarezza di presentazione del materiale medesimo.

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto

5.8, spettano:

· n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito, per ogni mezza giornata che:

1) ~~il numero dei relatori non sia inferiore a tre: (in quanto non è indice di qualità del corso)~~

2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;

3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;

· n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno due dei tre profili sopra indicati;

· n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata, almeno uno dei tre profili sopra indicati.

Commento [TM6]: CONDIVIDO l'osservazione di Giovanni

5.3 Master universitario di primo e secondo livello e dottorato di ricerca

Considerato che l'ammissione è riservata ad un numero ristretto di partecipanti e che la durata è variabile da uno a tre anni, il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l'acquisizione, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8, di n° 10 crediti formativi per ogni anno di corso.

5.4 Partecipazione attiva alle commissioni, delegazione consultiva, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali: 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.

5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale

- visite documentate a mostre di architettura: n° 1 cfp per singola mostra con il limite massimo di **5,2 cfp annuali**, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8;

- monografie e articoli scientifici o di natura tecnico-professionale pubblicati su riviste a diffusione nazionale/internazionale, previa revisione di un comitato tecnico-scientifico: n° 1 cfp per ogni articolo e/o monografia, con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.

- viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti: n° 1 cfp per ogni giorno di visita con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.

Commento [TM7]: Mi sembra sinceramente esagerato porle a livello di seminario o corsi che tra l'altro devono essere sottoposti a procedure di accreditamento

5.6 Altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal C.N.A.P.P.C. e/o dagli Ordini Territoriali

I crediti formativi professionali saranno riconosciuti motivatamente in base al valore formativo, con i medesimi criteri di cui al precedente punto 5.2.

5.7 Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici possono sottoporre all'accREDITAMENTO dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.

5.8 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 30 crediti (20 crediti nel triennio 2014-2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

5.9 Al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi formativi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà dall'Ordine disattivato l'account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell'anno solare si iscriva a un evento gratuito

inserito nel programma dell'Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail da far pervenire alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell'evento stesso. L'account sarà riattivato d'ufficio al termine del semestre successivo a quello di disattivazione.

5.10 Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun iscritto compila online un formulario rilasciato dall'Ordine territoriale e predisposto dal CNAPPC (tramite piattaforma "Moodle"), esplicitivo del percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e le attività formative svolte. Al termine di ogni triennio l'iscritto autocertifica l'attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell'Ordine può eseguire controlli richiedendo agli iscritti la relativa documentazione che attesti quanto autocertificato.

6 PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

6.1 Requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione

Per rispondere ai requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione oggetto delle presenti Linee Guida, un Progetto Formativo deve contenere:

- Titolo del Corso
- Soggetto proponente
- Referente
- Programma del Corso (articolazione in moduli e ore corrispondenti)
- Obiettivi formativi
- Materiale didattico
- Numero di ore e Articolazione temporale
- Crediti Attribuiti/attribuibili/richiesti
- Periodo indicativo di svolgimento del corso
- N° docenti e qualifica della Docenza con indicazione curriculare di massima
- Condizioni per l'attivazione del corso: numero minimo e massimo di partecipanti
- Sede di svolgimento
- Costo di partecipazione
- Prova finale di verifica (preferibile anche se facoltativa)
- Attestazione di partecipazione
- Giudizio per docente
- Giudizio per il corso

6.2 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali

6.2.1 Ciascun Ordine territoriale da attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi dallo stesso organizzati.

Ai fini della verifica, l'Ordine deve svolgere attività di controllo anche a campione anche chiedendo all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi, chiarimenti e documentazione integrativa.

A tale scopo può istituire una apposita commissione costituita anche da soggetti esterni al Consiglio.

Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, l'Ordine non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

6.2.2 I Consigli degli Ordini, entro il 31 ottobre di ogni anno, deliberano, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa (POF) che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuibili, in conformità al precedente punto 5, per la partecipazione a ciascun evento evidenziando gli eventuali costi per i partecipanti, segnalando i soggetti attuatori e indicando i criteri e le finalità cui l'Ordine si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. L'offerta formativa annuale degli Ordini territoriali deve obbligatoriamente per i primi e preferibilmente per i secondi contenere corsi aventi ad oggetto:

- materia deontologica, previdenziale e dell'ordinamento professionale;
- temi innovativi che rivestono un ruolo fondamentale trasversale a tutti gli indirizzi professionali negli ambiti disciplinari riconducibili allo sviluppo sostenibile ed alla conservazione delle risorse e dell'energia, alla sicurezza ed alla qualità dell'abitare degli edifici e delle città, alla rigenerazione urbana sostenibile, alla conservazione dei beni culturali e del territorio.

Entro il medesimo termine del 31 ottobre il piano dell'offerta formativa deve essere trasmesso al

CNAPPC.

6.2.3 I Consigli degli Ordini possono predisporre l'offerta formativa in tutto o in parte, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6.2.4 ~~I Consigli degli~~ Gli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi non onerosi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti al solo recupero delle spese vive sostenute.

6.2.5 ~~I Consigli degli~~ Gli Ordini potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente punto 5 e dandone comunicazione al CNAPPC.

6.2.6 Il CNAPPC entro il XXXXX valuta i piani delle offerte formative trasmesse dai Consigli dell'Ordine a norma del precedente comma 5 del presente punto, costituendo apposita Commissione ai sensi dell'art. 2 comma 2b del Regolamento, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'Ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento. In mancanza di espressione di parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dei piani delle offerte formative, gli stessi si intendono approvati. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere un nuovo piano che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal CNAPPC.

6.3 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da soggetti terzi

6.3.1 in conformità al comma 2 dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, l'organizzazione di corsi di formazione può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

6.3.2 Le strutture formative accreditate dal C.N.A.P.P.C. ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, devono rispondere ai seguenti criteri generali:

- prevedere, in relazione all'offerta formativa con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3, l'utilizzo di qualificati docenti o cultori della materia in possesso, di norma, di diploma di laurea magistrale, inerente l'area di competenza e di una adeguata esperienza certificata da apposito curriculum;
- essere in possesso di strutture, aule accessibili ed attrezzature idonee;
- rilasciare gli attestati di frequenza con l'indicazione del soggetto formatore, eventuale normativa di riferimento, dati anagrafici del corsista, specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato, periodo di svolgimento del corso, firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;
- redigere e conservare un registro informatico con i nominativi e i dati anagrafici dei soggetti a cui viene rilasciato l'attestato, con descrizione del titolo, della data e della durata del corso, anche alla luce dei crediti formativi riconosciuti ai frequentanti;
- rilasciare all'Ordine territoriale copia dell'elenco nominativo con firma di presenza dei soggetti che hanno frequentato il corso;
- conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al frequentante;
- conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;
- elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata sia presso il soggetto erogatore della formazione sia presso l'Ordine Territoriale per un periodo non inferiore a 5 anni.

La documentazione sopra elencata deve può essere fornita anche mediante modalità telematiche certificate .

6.3.3 La richiesta di organizzazione di corsi di formazione da parte di soggetti diversi dagli Ordini territoriali deve essere presentata entro il 30 settembre antecedente ciascun anno formativo, esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate sul sito del CNAPPC.

Commento [TM8]: Qualcosa non funziona con la tempistica . La proposta dell'OAPC provinciale dovrebbe essere fatta entro il 30 settembre al CNAPPC per avere la valutazione in tempi ragionevoli per tutto il territorio nazionale e poter pubblicare il piano formativo entro il 10 dicembre di ogni anno

Commento [TM9]: Considerata l'importanza il profilo di aggiornamento dell'iscritto deve essere tenuto dagli Ordini per tutto il periodo dell'iscrizione all'albo

6.3.4 Gli enti di formazione di interesse nazionale devono presentare la richiesta al Consiglio Nazionale, mentre quelli di interesse territoriale la devono presentare agli Ordini territoriali di riferimento.

6.3.5 Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto;
- relazione documentata sull'attività formativa svolta nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;
- programma annuale del progetto formativo con riferimento alle materie di cui al precedente punto 3;
- le richieste trasmesse all'Ordine territoriale, verranno da quest'ultimo inviate al CNAPPC nel termine di 15 gg dal ricevimento, con una sintetica relazione di valutazione della richiesta medesima.

6.3.6 Entro i successivi 30 giorni il Consiglio Nazionale trasmetterà al Ministro vigilante motivata proposta di delibera, al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso.

Entro quindici giorni dal ricevimento del parere vincolante del Ministro vigilante il Consiglio Nazionale comunicherà all'interessato le determinazioni assunte rilasciando, in caso di esito favorevole, una username e una password di accesso al sistema per le successive richieste di accreditamento.

6.3.7 L'accREDITAMENTO degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini comporta il versamento delle spese di segreteria, valutate di volta in volta in base alla complessità dell'istruttoria per il riconoscimento dei crediti.

6.3.8 Il CNAPPC e gli Ordini territoriali, si riservano, secondo le proprie competenze, la facoltà di controllare e verificare anche successivamente all'evento, nelle forme che riterranno opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, la reale partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Potrà a tal fine richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione.

6.3.9 La sostanziale difformità dell'evento realizzato ai requisiti indicati, può essere motivo, nell'ipotesi di evidente malafede, di revoca dell'accREDITAMENTO nei confronti del soggetto organizzatore e di revoca o riduzione dei crediti attribuiti allo specifico evento formativo.

6.3.10 E' competenza del CNAPPC validare gli eventi da svolgersi all'estero, secondo le modalità di cui alla lettera g) dell'art. 2 del Regolamento e del presente punto 6 delle linee guida.

6.4 Norme comuni

6.4.1 Ogni variazione sostanziale del programma formerà oggetto di specifica valutazione da parte del CNAPPC circa la equivalenza dell'evento così come effettivamente realizzato rispetto al programma su cui era fondata l'attribuzione dei crediti formativi.

6.4.2 Tutti i soggetti accREDITATI, conformemente al precedente punto 6.3.2, sono tenuti a segnalare ai partecipanti, per ciascun evento, il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito secondo il fac-simile allegato.

L'attestato deve essere conservato dall'interessato per essere presentato in copia, ai fini della registrazione dei crediti, all'Ordine territoriale di appartenenza.

L'attribuzione dei crediti può altresì avvenire in automatico mediante rilevazione elettronica e pertanto senza rilascio di attestato di frequenza.

6.5 Validazione attività formativa svolta all'estero

6.5.1 E' competenza del CNAPPC validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al CNAPPC una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l'avvenuta

partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell'attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). Il CNAPPC, a seguito di valutazioni ed istruttoria, comunicherà al professionista, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, il numero dei crediti formativi attribuiti.

7 ESONERI

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- maternità per un anno formativo;
- malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno di esonero (20 crediti nel triennio 2014÷2016).

Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico.

I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

Gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo sono esentati dagli obblighi sulla formazione professionale continua a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando la facoltà di continuare nella formazione professionale. (Perché tutti gli iscritti sono uguali e devono essere aggiornati indipendentemente dall'esperienza acquisita e dall'età)

Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione per più di quattro mesi nel corso dell'anno solare, in forza di un provvedimento disciplinare, è esentato dall'obbligo deontologico della formazione per una quota di crediti obbligatori minimi triennali ripartiti su base proporzionale al periodo di sospensione nell'anno medesimo.

Commento [TM10]: Ma non vedo il perché. Il controllo è impossibile e in ogni caso l'aggiornamento è diventato un elemento implicito nella figura dell'architetto

Commento [TM11]: D'accordissimo con giovani.

Commento [TM12]: Non si comprende il perché. Sembra un bonus

8 SANZIONI E PREMIALITA'

8.1 Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n° 137.

Tale inosservanza è valutata dall'Ordine al termine di ciascun triennio formativo, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno generato l'inosservanza.

Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del codice deontologico.

L'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo formativo genera inoltre, automaticamente, le seguenti conseguenze:

- esclusione di nomina da parte dell'Ordine nelle Commissioni istituzionali quali ad esempio: Commissioni Edilizie, collaudi, giurie di concorsi, ecc.;
 - impossibilità di avere più di tre tirocinanti nel proprio studio
- la sospensione dall'esercizio della professione

8.2 Premialità

In prospettiva premiante, l'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, riviste, bollettino di informazione, sito internet, ecc.

Inoltre l'iscritto può indicare di aver svolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico.

9 MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, successivamente, con revisione semestrale.

10 DISCIPLINA TRANSITORIA

Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali e/o Associazioni di iscritti, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.

Commento [TM13]: Ma l'aggiornamento è richiesto per il bene della collettività !!!!! è assurdo pensare di poter svolgere comunque la professionalità così come ipotizzare una premialità. I possessori i di patente non ricevono premi se rispettano il codice della strada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cnappc - direzione

Da: architettimilano <architettimilano@archiworld.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2013 18:15
A: direzione.cnappc@archiworld.it; 'Arch. Monti Angelo (CO)'
Oggetto: Re: 481_13 CIRCOLARE N.73 - Aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Invio Linee Guida
Allegati: CNAPPC_Aggiornamento professionale.pdf

Si trasmette la comunicazione dell'Ordine prot.n. 130615 in data 10.6.13 in merito all'oggetto.
Cordiali saluti
la segreteria del Consiglio

Il 03/06/2013 13.04, Direzione CNAPPC ha scritto:


Cordialmente.



Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901
fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.



Milano, 10 giugno 2013
Prot. n. 130615

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori

Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 ROMA

Oggetto: Aggiornamento e Sviluppo Professionale continuo: Osservazioni alle Linee Guida.

Con riferimento alla Vostra lettera del 3 giugno 2013 prot.n. 481 si riportano di seguito le osservazioni richieste entro la data odierna.


1_ Tabelle approvate in data 24/6 dalla Commissione del Dipartimento Università e Formazione del CNA da allegarsi alle Linee Guida, non inviate con la stesura in data 3 giugno u.s.

Alle Linee Guida ricevute non risulta allegata la **Tabella "Valutazione Crediti Formativi Professionali"** il cui compito era andare a specificare e in taluni casi ad aggiungere aspetti sostanziali nell'assegnazione dei crediti formativi. Tale riscontro pone delle criticità, ad esempio nell'assegnazione dei crediti relativi ai corsi formativi abilitanti. E' infatti soltanto nella tabella suddetta che la Commissione aveva stabilito che ogni 8 ore di un corso abilitante venga attribuito un credito formativo.

Si ritiene dunque necessario o allegare effettivamente la tabella sopra citata alle linee guida, considerando a tutti gli effetti la sua parte integrante, oppure riportare nel testo delle Linee Guida medesime quelle specifiche essenziali presenti soltanto nella tabella di cui sopra. Detta seconda opzione appare la più consigliabile anche per evitare ulteriori complicazioni dell'apparato normativo.

2_ **Crediti e modalità di svolgimento non on-line dei corsi formativi abilitanti (sicurezza cantieri, certificatore energetico, etc.)**

Si concorda sull'opportunità che i Corsi abilitanti concorrano all'aggiornamento professionale continuo degli iscritti (art.1.1 delle Linee guida) con n°1 credito ogni 8 ore di corso come indicato nella tabella di valutazione dei crediti di cui all'osservazione al punto 1. Si chiede tuttavia - al fine di garantire un più ampio e qualitativo possibile livello di apprendimento da parte dei partecipanti ai corsi abilitanti - che le linee guida prevedano espressamente che detti corsi abilitanti non si possano fare on-line.



3_Crediti da assegnare alle docenze svolte nell'ambito dei corsi di Aggiornamento professionale

Le linee guida prevedono che anche l'attività di docenza ai corsi di aggiornamento professionale generi dei crediti formativi a favore dei docenti stessi. Più specificamente, nella tabella di valutazione dei crediti discussa in allegato alle linee guida è specificato come i crediti assegnati siano pari a 1 ogni ora di corso con la possibilità di riconoscere detti crediti una sola volta all'anno per il medesimo corso eventualmente ripetuto nel medesimo anno. Ciò premesso si chiede che a detto monte crediti per tale attività sia posto comunque un limite massimo pari a 5 crediti anno. Scopo di tale richiesta è favorire la formazione continua anche dei docenti: qualora infatti un docente curasse un corso formativo della durata di 30 ore verrebbe praticamente meno - fatti salvi i soli 4 crediti/annui sui temi della deontologia e compensi professionali - il suo obbligo a formarsi comunque su altri temi.

4_Crediti e partecipazione a commissioni, delegazioni consultive, gruppi di lavoro nel CNAPPC e Ordini Territoriali ivi compresi anche gli Esami di stato

Le linee guida art.5.4 prevedono - pur con il limite massimo di 5 crediti/anno - l'assegnazione di crediti formativi anche per la partecipazione a commissioni istituzionali, gruppi di lavoro negli Ordini ed esami di stato. Si chiede che non siano assegnati crediti per dette attività istituzionali. Le ragioni di tale richiesta sono di due tipi: in prima analisi non sempre la partecipazione a commissioni implica formarsi professionalmente sulle tematiche disciplinari; in seconda analisi l'assegnazione di detti crediti potrebbe essere vista come una pur parziale autoesenzione dalla formazione obbligatoria da parte dei consiglieri provinciali e nazionali degli Ordini.

5_ Esoneri dall'obbligo di formazione continua per gli over 65.

Considerando che l'aggiornamento professionale continuo sia questione centrale durante tutto l'arco della carriera professionale, in accordo con quanto espresso dalla Consulta Regionale Lombarda, si chiede di eliminare l'esenzione per gli over 65 anche in caso di 20 anni di anzianità di iscrizione all'Albo, prevista dall'art. 7. Si potrebbe prevedere una eventuale diminuzione dei crediti minimi annui.

Cordiali saluti



Il Presidente dell'Ordine
dr.arch. Daniela Volpi

Eugenia Niosi

Da: Ordine degli Architetti e PPC della Provincia di Lecce
<architettilecce@archiworld.it>
Inviato: mercoledì 12 giugno 2013 10:46
A: cnappc - ufficio interni
Oggetto: Osservazioni Linee guida Federazione
Allegati: Osservazioni Federazione_11 giugno 13_Linee guida CNAPPC.doc; Allegato senza titolo 00004.htm

[c.a. Arch. Massimo Crusi, Presidente Lecce](#)

**DOCUMENTO FINALE SULLE “LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL
REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO”**

Elaborate dalla Commissione del Dipartimento Università e Formazione

Prot. 0000481 del 03/06/2013

OSSERVAZIONI DEGLI O.A.P.P.C. DELLA REGIONE PUGLIA

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia,

- ✓ ascoltata la relazione dell’arch. Vincenzo Sinisi, componente della *Commissione del Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo* del CNAPPC, sui contenuti e sull’iter di elaborazione che ha portato alla stesura del documento finale in epigrafe;
- ✓ recepiti i chiarimenti ad alcune problematiche evidenziate da parte dei rappresentanti delle commissioni locali sulla *Formazione Professionale e Sostenibilità*, durante la lettura dello stesso documento nella riunione di Federazione tenutasi presso la sede dell’OAPPC di Lecce in data 11 giugno 2013;
- ✓ discusse le osservazioni allo stesso preventivamente poste in essere dalle medesime commissioni locali sulla *Formazione Professionale e Sostenibilità* a seguito dell’analisi del documento pervenuto dal CNAPPC con circ. n.73/2013,

formula il presente documento di sintesi concordato a livello regionale dagli ordini di Puglia così come richiesto nella comunicazione inviata ai medesimi dal CNAPPC con Prot. 0000481 del 03/06/2013.

PREMESSA

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, ha apprezzato la scelta del CNAPPC di condividere, preliminarmente alla loro approvazione, il DOCUMENTO FINALE SULLE “LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO”, nonché l’impostazione data al sistema di organizzazione relativo alla formazione continua, intesa come fattore di competitività sul mercato e quindi come valore aggiunto per il professionista architetto, piuttosto che come mero obbligo legislativo, pur restando in attesa di ricevere, e quindi porre in essere eventuali ulteriori integrazioni/suggerimenti/osservazioni ai documenti citati nel Documento ma che non sono ancora stati allegati allo stesso, ed in particolare:

- Allegato 1: relativo all’ulteriore specificazione dell’attività formativa nei diversi sottocampi alle 7 aree individuate nel punto 3, nonché dell’articolazione del monte ore minimo che l’iscritto dovrà seguire per ogni area oggetto dell’attività formativa;
- Documento di specificazione e descrizione delle modalità di funzionamento della piattaforma e-learning ivi descritta nonché delle modalità che si intendono attuare per la rilevazione delle presenze a distanza e, conseguentemente, per la certificazione da parte degli ordini provinciali dell’avvenuta frequenza dell’attività formativa.

Si suggerisce comunque di dare maggior risalto agli aspetti di opportunità dell’attività formativa e quindi, in linea generale di mettere maggiormente in risalto le premialità che ne scaturiscono per il professionista.

Punto 2 – Definizioni

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, chiede di chiarire meglio, anche facendo ricorso ad un Documento di presentazione e/o ad esempi già utilizzati in altre realtà provinciali, i contenuti della piattaforma e-learning e dei vantaggi/svantaggi che derivano dall'utilizzo di questo strumento ai fini dell'accREDITAMENTO di cfp per gli iscritti.

Punto 3 – Aree oggetto dell'attività formativa

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, nella convinzione che l'attività formativa e gli eventuali corsi frequentati dagli iscritti non debbano essere dagli stessi interpretati come "amplificazione" delle competenze professionali acquisite ingenerando confusione e fraintendimenti, nel rispetto della differenza di competenze sancite per legge chiede di modificare il testo come segue:

Le attività formative (...) e conservatore **nel rispetto delle rispettive competenze**, con particolare riferimento a: (...)

Ciò implica implicitamente che il credito formativo acquisito dall'iscritto, se esula dalla sua sfera specifica di competenze, può essere allo stesso accREDITATO purché vada a gravare sul numero di crediti facoltativi e non su quelli obbligatori.

Inoltre si propone di indicare esplicitamente sin dalla fase organizzativa dell'attività formativa, e quindi nella successiva fase di pubblicizzazione della stessa presso gli iscritti, per quali figure professionali il credito formativo è valido ai fini dell'accREDITAMENTO.

Punto 5.2

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, pur condividendo l'intenzione di dare maggior valore di scientificità all'evento formativo del seminario/convegno/ecc. individuando nel numero minimo di tre relatori la soglia ritenuta congrua a mantenere alta l'attenzione dell'assemblea, atteso l'obbligo individuato al punto 5.2 chiede che si possano inserire nel corpo del testo le seguenti diciture:

(...) n° 4 crediti formativi professionali, se oltre alla durata di almeno 4 ore **di formazione effettiva**, sia garantito per ogni mezza giornata che:

- 1) Il numero di relatori sia **preferibilmente pari a tre e non inferiore a due**
(...)
- 2) (...)
- 3) **siano distribuite copia delle relazioni tenute in forma scritta, digitale o altro (registrazioni, videoconferenza, ecc.)**

Punto 5.3

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, pur condividendo l'intenzione di riconoscere un numero di crediti formativi agli iscritti che frequentano corsi a numero chiuso di Dottorato di Ricerca e Master di I e II livello, segnala quanto segue:

- i corsi di master (I e II livello) e di dottorato di ricerca sono per loro stessa definizione ben distinti nei contenuti e negli obiettivi formativi: infatti i primi consentono al frequentante di acquisire una competenza specifica e specialistica nelle materie oggetto del master, competenza immediatamente spendibile nel mondo della

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PUGLIA

professione; il corso di dottorato di ricerca, al contrario, si pone come finalità specifica la formazione di una figura professionale che continuerà ad essere preferibilmente impiegata, successivamente al conseguimento del titolo, in attività di ricerca, sia essa svolta presso Università sia presso Enti pubblici, ed in quanto tale non immediatamente e direttamente spendibile nel mondo della libera professione;

- appare quindi chiaro che, essendo ben diversa la spendibilità delle competenze acquisite ai fini dell'attività libero-professionale e, quindi, del valore aggiunto alla professionalità dell'architetto, non sia corretto equiparare i due percorsi formativi, essendo il primo (master I e II livello) spiccatamente professionalizzante, ed il secondo (dottorato di ricerca) esplicitamente rivolto alla formazione nell'ambito della ricerca scientifica, ancorché, in casi specifici, di ricerca applicata.

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia propone quindi di modificare il peso attribuito ai due percorsi formativi come segue:

- **n° 8 cfp per ogni anno di corso di Master (I e II livello);**
- **n° 4 cfp per ogni anno di corso di Dottorato di Ricerca.**

Punto 5.5

Al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei propri iscritti derivanti dall'evidente difficoltà di accesso da parte soprattutto dei giovani, ma anche di studi professionali di piccola o media dimensione, ai canali dell'editoria nazionale/internazionale, la Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia propone di aggiungere nel testo la seguente dicitura:

(...)

- monografie e articoli scientifici o di natura tecnico professionale, **pubblicazione di progetti derivanti da attività professionale e/o concorsuale** su riviste a diffusione nazionale/internazionale **nonchè sulle riviste e pubblicazioni ufficiali degli ordini provinciali**

Punto 5.7

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia, chiede che il termine "possono" venga sostituito con "**devono**", se non ostativo ai fini di legge.

In caso contrario si configurerebbe una disparità di trattamento in seno agli iscritti, tra liberi professionisti e dipendenti pubblici: mentre i primi sono obbligati a frequentare attività formative in tutti gli ambiti individuati dal CNAPPC al punto 3 del documento, in quanto soggetti sottoposti a controllo diretto da parte dell'OAPPC territoriale di appartenenza, i secondi a loro discrezione, non solo possono o meno trasmettere all'OAPPC di appartenenza i progetti formativi predisposti dai datori di lavoro, ma si trovano anche nella facoltà di non frequentare le attività formative in alcuni ambiti individuati dal CNAPPC, se non oggetto del summenzionato piano formativo del datore di lavoro.

Punto 6.2.2

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia con riferimento alla data del 31 ottobre, manifestando non poche difficoltà a rispettare la summenzionata

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PUGLIA

scadenza per la trasmissione del POF, data la contingenza delle votazioni imminenti che coinvolgeranno diversi ordini provinciali pugliesi, chiede che il termine indicato al punto in oggetto ed al successivo punto 6.3.3 sia ordinativo e non perentorio.

Inoltre, al fine di facilitare la trasmissione e la successiva valutazione dell'attività formativa di cui al POF, si chiede al CNAPPC di voler predisporre un *facsimile* da seguire nella compilazione del summenzionato documento.

Punto 6.3.3

Fermo restando quanto esplicitato nel punto precedente si chiede se la data del 30 settembre sia un rifiuto, ovvero si debba considerare valida la data del 31 ottobre, alla luce dell'imminenza delle votazioni per il rinnovo dei consigli provinciali e delle difficoltà per le segreterie da questa attività derivanti.

Punto 6.3.9

Il CNAPPC è l'ente preposto alla validazione dell'evento formativo realizzato da terzi, ed è sua facoltà revocare l'accreditamento al soggetto terzo proponente, interrompere lo svolgimento dell'evento stesso secondo le modalità previste al punto in oggetto, e/o revocarne o ridurne i crediti formativi attribuiti per l'iscritto. Tuttavia l'interfaccia con l'iscritto rimane l'OAPPC provinciale che potrebbe essere da questi chiamato in causa per risarcire l'eventuale danno derivante dall'attività formativa frequentata ed interrotta il cui valore in termini di cfp era stato pubblicizzato: per gli OAPPC provinciali quindi si ipotizzerebbe il passaggio da una "facoltà di controllo" degli eventi organizzati da terzi e direttamente validati dal CNAPPC, ad un obbligo di controllo della validità dell'attività formativa proposta, al fine di non incorrere in situazioni incresciose con i propri iscritti.

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia chiede pertanto di chiarire meglio i diversi livelli di responsabilità e le modalità che il CNAPPC intende mettere in atto a tutela del danno derivante ad uno dei nostri iscritti dalla cattiva gestione dell'evento validato e pubblicizzato.

Punto 6.5.1

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia evidenzia come in questo punto ci sia una violazione della prassi consolidata che dovrebbe prevedere, similmente a quanto accade per i ricorsi deontologici, la ricezione da parte dell'ordine provinciale di appartenenza della richiesta dell'iscritto di convalida dell'attività formativa svolta all'estero e la successiva trasmissione al CNAPPC della summenzionata richiesta da parte dell'OAPPC e non direttamente da parte dell'iscritto.

Va altresì chiarita la tempistica dell'attività di validazione in questo punto descritta.

Punto 8

La Federazione regionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. della Puglia nell'ottica di rimarcare le premialità piuttosto che gli interventi sanzionatori, ed incentivare l'iscritto all'adempimento dell'obbligo normativo di formazione continua propone di invertire i due termini come segue:

8 PREMIALITÀ E SANZIONI

8.1 Premialità (...)

8.2 Sanzioni (...)

Inoltre si segnala una certa disparità tra enunciato e dettato: le premialità ivi indicate non mettono nel giusto valore la competenza acquisita, così come le sanzioni configurate non costituiscono un adeguato deterrente all'adempimento degli obblighi di legge.

Al fine quindi di dare maggior valore all'impalcato predisposto si chiede al CNAPPC di rendere più netta la divaricazione tra premialità e sanzioni attraverso l'istituzione, a titolo esemplificativo di:

- Documento di regolarità formativa a cadenza annuale (equivalente del Durc di Inarcassa);
- Registrazione dell'attività formativa sul Registro Unico;
- Comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che non hanno adempiuto agli obblighi previsti nel Regolamento ed esclusione degli iscritti inadempienti dagli affidamenti di incarichi diretti e/o tramite gara;
- Comunicazione agli enti degli elenchi degli iscritti che hanno maturato cfp extra ed in quali settori, per meglio incontrare le esigenze della committenza sia pubblica che privata;
- Ecc.

Il presente documento e le osservazioni in esso contenute sono state concordate tra gli Ordini provinciali di Puglia, viene approvato da questo Consiglio di Federazione e trasmesso al CNAPPC per i successivi adempimenti.

Il Presidente della Federazione OAPPC della Puglia

Arch. Massimo Crusi

I Componenti del Consiglio di Federazione

Arch. Fulgenzio Clavica

Arch. Giuseppe D'Angelo

Arch. Piero Dione

Arch. Augusto Marasco

Arch. Vincenzo Sinisi

Lecce, martedì 11 giugno 2013

cnappc - direzione

Da: Ordine Architetti Ravenna <architettiravenna@archiworld.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2013 12:16
A: direzione.cnappc@archiworld.it
Cc: Benito Dodi; Piacenza
Oggetto: Linee guida aggiornamento e sviluppo professionale continuo - Riflessioni ed osservazioni
Allegati: Linee guida.pdf

Si invia comunicazione del Presidente.
Cordiali saluti.
La Segreteria

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Al presidente del Dipartimento Università e Formazione
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
Arch. Giorgio Cacciaguerra

All'Ufficio di Presidenza
Arch. Walter Baricchi
Arch. Enrica Caire
Arch. Dario Camerino
c/o Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.

Al Delegato Regionale Emilia-Romagna per la Delegazione Consultiva
Arch. Benito Dodi
Ordine degli Architetti P.P.C. Piacenza

p.c.
Ai Presidenti degli Ordini degli Architetti P. P. C. di Italia

Ravenna, 7 giugno 2013
Prot. N° 21.761

Oggetto: *Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo*
Riflessioni ed osservazioni del Consiglio dell'Ordine di Ravenna

Le riflessioni espresse dal Consiglio dell'Ordine di Ravenna derivano innanzitutto dalla necessità di una riconsiderazione del ruolo dell'architetto nella società italiana – che risulti in sintonia con la cultura internazionale – alla quale poter correlare quelle caratteristiche professionali (etiche e culturali) che l'architetto – ed il pianificatore, il paesaggista, il conservatore – devono necessariamente dimostrare di possedere per esercitare la propria autorevolezza e competenza e soddisfare le richieste ed i doveri nei confronti dell'ambiente e dell'uomo, nel rispetto della loro storia. Perciò noi riteniamo, come più volte abbiamo detto e scritto, che il ruolo dell'architetto non possa e non debba ridursi a quello di “tecnico tra i tecnici” ma, al contrario, debba tornare a distinguersi come figura di professionista culturalmente superiore agli altri tecnici, padrone della scienza e dell'arte del costruire, del pianificare, del progettare il paesaggio e del restaurare, al fine di dare corrispondenza piena ed oggettiva a quelle competenze professionali che le leggi – ancora – gli riconoscono.

Ribadita l'intrinseca inscindibilità del progetto, l'architetto, anche nell'era della specializzazione, dovrà comunque essere in grado di coordinare ogni fase dell'iter progettuale e di cantiere ed in generale dell'opera e della sua realizzazione, senza frammentare la propria autonomia intellettuale. Certo si dovrà provvedere a colmare, ove esistano e vengano individuate, determinate lacune derivanti da una formazione universitaria non sempre corrispondente alle istanze professionali: con un tirocinio serio e certificato e, appunto, con una attività altrettanto seria, garantita e certificata di Formazione professionale continua, che gli Ordini provinciali *in primis* sono chiamati a garantire, come organi investiti direttamente dallo Stato per la tutela dell'esercizio professionale in rapporto alle richieste ed alle aspettative della società nazionale ed internazionale.

Per questo siamo convinti che la definizione dell'istituto della Formazione, debba non semplicemente adeguarsi alle richieste normative, ma abbia il dovere di determinare un tipo di proposta qualitativa di alto livello per consentire agli Architetti italiani di riallinearsi con il livello medio internazionale, per riappropriarsi, concretamente, del loro ruolo storico di “primi” tra coloro che si occupano del progettare, del costruire, del trasformare e del conservare (il territorio, la città, le costruzioni storiche e monumentali).

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

E' lo spirito della legge europea che ci induce a definire chiaramente i termini della questione: la Formazione (aggiornamento e sviluppo) non deve essere considerata come *il fine da* soddisfare, bensì *un mezzo per* soddisfare, determinare e mantenere quel grado di qualità parametrato da standard prestazionali, che ogni professionista deve necessariamente possedere per esercitare la professione a vantaggio – non a detrimento – di chi ne richieda i servizi. Partendo quindi dal presupposto che la formazione sia il mezzo e non il fine si possono chiarire i principi che la devono regolare.

Se, come si è detto, il fine è quello di definire una qualità di base che soddisfi le esigenze delle società ed al contempo mantenga inalterata la qualità della professione, è chiaro che la Formazione debba prevedere anche qualcosa di più – e di diverso – dall'atto standard del corso di aggiornamento o professionalizzante. Da ciò deriva la necessità di riconoscere non solo la formazione "passiva" ma anche quella "attiva" intesa in senso lato, ma dimostrabile con atti e fatti.

Purtroppo, la "bozza di regolamento" che ora commentiamo, pare non tenere del tutto conto delle considerazioni e delle finalità più generali alle quali si è sinteticamente accennato, dando piuttosto l'idea che la Formazione si possa esaurire con l'acquisizione burocratica del "credito formativo", come una raccolta punti.

L'asimmetria con la quale vengono attribuiti crediti, per di più, lascia molti interrogativi; come appunto la determinazione di non considerare in alcun modo i meriti di qualità direttamente espressi attraverso gli esiti concreti e dimostrabili derivanti dalla propria professione. Se siamo noi i primi a non riconoscere un valore (un "credito") a ciò che facciamo, come possiamo pretendere che dall'esterno venga riconosciuta all'architetto (al pianificatore, al paesaggista, al conservatore) quella credibilità che si meriterebbe?

Tutto ciò premesso e:

- che alcuni dei contenuti delle linee guida paiono in netto contrasto con quanto espresso e discusso nella Delegazione Consultiva del 17 gennaio u.s e con il documento successivamente discusso, emendato ed approvato dagli Ordini in sede di Conferenza a Milano;

- che ai fini di una attività seria e professionale di aggiornamento, in linea con i recenti chiarimenti relativi allo svolgimento di corsi abilitanti (circolare CNAPPC prot. 214/3013) ed anche con quanto espresso al punto 5 delle Linee guida, si ritiene indispensabile il confronto diretto tra docenti e discenti. E pur nella consapevolezza di non poter escludere totalmente le forme di formazione a distanza, si propone una limitazione di crediti acquisiti mediante tali tipologie di formazione (ad esempio non più di 5 cfp annui).

L'attribuzione di cfp allo svolgimento della formazione a distanza o in e-learning appare peraltro in contrasto con quanto espresso al punto 5.8 che definisce la modalità di attribuzione dei cfp in maniera graduale a seconda della possibilità di confronto diretto con i relatori (dibattito e/o formulazioni di quesiti);

si espongono di seguito i rilievi relativi alla forma ed alla sostanza dei punti trattati.

1. ATTIVITÀ' DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

b) la partecipazione a master, dottorati, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop e attività di aggiornamento e corsi abilitanti;

~~Sui corsi abilitanti ci sarebbe da discutere, considerato che in sede di discussione del documento preliminare tanti Ordini avevano manifestato la loro contrarietà.~~

2. DEFINIZIONI

e) seminario, convegno, conferenza, workshop, tavola rotonda et similia

tali sono gli incontri di studio, ~~anche in connessione audio/video a distanza~~, articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti in base al tema trattato;

~~Eliminare la possibilità anche in connessione audio/video a distanza.~~ Pare infatti contraddittorio abbinare momenti di scambio e di comunione basati, anche per definizione e significato sullo scambio fisico ed verbale ad una metodologia che ne impedisce tali aspetti

f) evento formativo

momento di aggiornamento culturale, professionale, tecnico, e ordinamentale;

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

in linea con quanto definito dall'ACE (Architects' Council of Europe) la preparazione culturale intesa nel senso più ampio del termine dovrebbe essere sempre posta al primo punto della preparazione dell'Architetto (Paesaggista Pianificatore e Conservatore).

3. AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all'attività professionale dell'architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore con particolare riferimento a:

1. architettura, paesaggio, design, tecnologia;
2. gestione della professione;
3. norme professionali e deontologiche;
4. sostenibilità;
5. storia, restauro e conservazione;
6. strumenti, conoscenza e comunicazione;
7. urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.

Si ritiene più opportuno riferire le tematiche della formazione ai gruppi ed alle tipologie relative alle competenze professionali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, secondo le categorie definite dall'ACE è cioè:

- 1) Cultura e scienze umane
- 2) Progettazione e metodologie del processo
- 3) Tecnologia e Ambiente
- 4) Esercizio della professione, project management
- 5) Approfondimento di temi per competenze specifiche

4. CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

Ai fini del riconoscimento dei crediti, la partecipazione ai corsi dovrà avere durata non inferiore all'80% di quella complessiva prevista, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale, ad eccezione dei corsi la cui durata, riferita all'80% delle ore complessive, sia pari o superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016), nel qual caso, ai sensi del successivo punto 5.1 vengono attribuiti 20 crediti (n° 15 nel triennio 2014-2016), fermo restando, in tutti i casi, che per partecipazioni con durata inferiore all'80% di quella complessiva non è riconosciuto alcun credito

Tale articolo sarebbe da riformulare in maniera più chiara ed esplicita. In ogni caso: si presuppone che un corso di formazione raggiunga il suo fine formativo se seguito nella sua complessità. Pertanto, derogando per una percentuale che non dovrebbe superare il 15%.; in caso contrario la finalità formativa del corso andrebbe perduta. Articolo

modificato: Ai fini del riconoscimento dei crediti, la partecipazione ai corsi dovrà avere durata non inferiore all'85% di quella complessiva prevista, computata sul numero delle ore totali del corso stesso, comunque con riduzione dei crediti maturati in misura proporzionale fermo restando, in tutti i casi, che per partecipazioni con durata inferiore all'80% di quella complessiva non è riconosciuto alcun credito

5. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

5.1 Corsi di aggiornamento e sviluppo professionale (punto 2 lettere a,b)

Per tutti i corsi di formazione accreditati ai sensi dell'art. 8 del Regolamento viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014÷2016), di n° 20 crediti (n° 15 crediti nel triennio 2014÷2016), per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Tale articolo sarebbe da rendere più esplicito. In ogni caso si ritiene opportuno distinguere tra le tipologie di corsi.. La prima distinzione riguarda i corsi abilitanti che superano le 20 ore complessive per i quali, vista l'obbligatorietà di legge, dovrebbero essere riconosciuti cfp per una percentuale non superiore al 10% della loro durata (per esempio al corso abilitativo di 120 ore corrispondono 12cfp; al corso di aggiornamento di 40 ore obbligatorio per il mantenimento dell'abilitazione corrispondono 4 cfp); questo per evitare che si esaurisca la maggior parte dell'aggiornamento (perché di aggiornamento e sviluppo si tratta) nelle sole tematiche specifiche. La questione del riconoscimento dei cfp ai corsi abilitativi apre, a mio parere, una questione riguardante coloro che negli anni passati hanno acquisito tali abilitazioni, ai quali comunque un riconoscimento sarebbe dovuto. La seconda distinzione, come ho indicato in premessa, riguarda la qualità della metodologia di svolgimento del corso; un corso frontale non può essere equiparato

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

ad un corso a distanza, sia per diverso rapporto tra insegnante e discente, sia per il minor impegno dedicato dal discente alla “frequentazione” del corso a distanza. (Dispiace far riferimento sempre alla mala fede, ma ne abbiamo la consapevolezza; davanti al PC ci può stare chiunque, e quindi non vi è certezza di chi sia colui che apprende e come apprende). Pertanto i cfp riconosciuti ai corsi a distanza dovrebbero essere ridotti del 50%; nel caso in cui sia prevista la verifica finale purchè frontale, i cfp potrebbero essere ridotti del 30%.

5.2 Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia (punto 2 lettera e)

Premesso quanto già rilevato per il punto 2 lettera e, si aggiunge quanto segue:

d) le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico, operativo e di rilevanza culturale ~~rispetto a quelle a contenuto meramente teorico~~ e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

Pare piuttosto superficiale porre ad un livello inferiore la teoria rispetto alla pratica. La conoscenza teorica dei diversi aspetti tecnico scientifici ed economici relativi al progetto non è eludibile se crediamo che l'Architetto debba ritornare a distinguersi tra i tecnici per la padronanza della scienza. Modifica proposta: le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico, operativo e di rilevanza teorico culturale e valutando con maggiore favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

e) il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia, alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti ~~in materie tecnico-professionali~~;

Articolo modificato: *alla pubblicazione, con editori accreditati e/o su riviste riconosciute dagli elenchi ufficiali (ad esempio ISI o Scopus) di scritti inerenti gli aspetti culturali teorici tecnici e pratici della professione*

f) [...]

In particolare, alle attività di cui al presente punto 5.2, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 5.8, spettano:

- n° 4 crediti formativi professionali, se, oltre alla durata di almeno 4 ore, sia garantito, per ogni mezza giornata che:
 - 1) il numero dei relatori non sia inferiore a tre;
 - 2) sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti;
 - 3) sia distribuito il testo scritto delle relazioni tenute;
- n° 3 crediti formativi professionali se, oltre alla durata di almeno quattro ore, siano garantiti per ogni mezza giornata almeno due dei tre profili sopra indicati;
- n° 2 crediti formativi se, oltre alla durata di almeno tre ore, sia garantito per ogni mezza giornata, almeno uno dei tre profili sopra indicati.

Secondo quanto affermato precedentemente va aggiunto:

- *agli eventi riferiti al punto 2 lettera a e 2 lettera b in caso di svolgimento a distanza i cfp attribuiti sono ridotti del 50% o del 30% a seconda che sia prevista o meno la verifica finale e frontale.*

Al punto 3 andrebbe specificato se la distribuzione dei testi scritti è contestuale all'evento o avviene successivamente.

~~5.4 Partecipazione attiva alle commissioni, delegazione consultiva, gruppi di lavoro e commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali: 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n° 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.~~

L'eliminazione del punto 5.4 pare d'obbligo, come già ampiamente discusso in sede di elaborazione del documento preliminare in Delegazione, perché troppo restrittiva e di “casta”. Penso che sia superfluo un richiamo alla correttezza ed alla serietà; non si riconoscono i cfp ai relatori degli eventi e al contempo si accreditano invece attività strettamente riservate?.

5.5 Attività particolari validabili a posteriori da parte dell'Ordine territoriale

[...]

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

– monografie e articoli scientifici o di natura tecnico-professionale pubblicati su riviste a diffusione nazionale/internazionale, ~~previa revisione di un comitato tecnico-scientifico~~: n° 1 cfp per ogni articolo e/o monografia, con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.

Secondo quanto affermato in premessa si riportano tre osservazione. La prima: la valutazione del comitato scientifico pare essere assolutamente inutile in quanto se gli articoli sono pubblicati su riviste nazionali ed internazionali e le monografie sono pubblicate con editori accreditati e/o su riviste riconosciute dagli elenchi ufficiali (ad esempio ISI o Scopus) è chiaro che il contenuto è già stato valutato positivamente. La seconda è relativa ai riconoscimenti dei cfp. Sicuramente per scrivere un articolo o un saggio occorre più di un'ora; per scrivere una monografia forse anche più di un anno, tralasciando il tempo di eventuali ricerche. Pare quindi improprio attribuire a tali attività, specifiche peraltro della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista Conservatore, lo stesso valore attribuito ad un'ora di ascolto (magari anche in maniera distratta) di una lezione/conferenza. Come detto in premessa non possono essere gli architetti che dal loro interno screditano la propria professione e professionalità. Si ritiene pertanto che il numero di crediti vada rivisto aumentando a 3 il numero di cfp riconosciuto gli articoli e saggi; mentre per le monografie il numero di cfp dovrebbe essere pari a 15, se l'autore è unico o in quota parte nel caso di più autori, senza porre il limite massimo. L'articolo dovrebbe pertanto essere modificato: *monografie articoli o saggi scientifici o di natura culturale e tecnico-professionale pubblicati con editori accreditati su riviste a diffusione nazionale/internazionale riconosciute dagli elenchi ufficiali (ad esempio ISI o Scopus): n° 3 cfp per ogni articolo; n° 15 cfp per ogni monografia in caso di autore singolo o in quota parte nel caso di più autori, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.*

– viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti: n° 1 cfp ~~per ogni giorno di visita~~ con il limite massimo di 5 cfp annuali, fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 5.8.

L'attribuzione di 1 cfp a giorno pare alquanto incongruo, anche perché verrebbero accreditati anche gli spostamenti. Inoltre, in analogia con quanto riportato al punto 5.2. si ritiene che anche i viaggi studio fatti individualmente, documentabili con relazione specifica (opere visitate, mostre, convegni e quant'altro) possano essere riconosciuti come attività formativa. Modifica: *viaggi di studio organizzati / promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti potranno essere riconosciuti non più 2 cfp, a prescindere dalla loro durata. Se nel programma di viaggio sono previste mostre, conferenze, convegni, incontri o workshop a questi verranno accreditati i cfp riconosciuti in base a quanto definito negli articoli precedenti. In analogia con quanto riportato al punto 5.2 viaggi di studio fatti individualmente, documentabili con relazione specifica (opere visitate, mostre, convegni e quant'altro) possano essere riconosciuti come attività formativa.*

5.7 Dipendenti pubblici

Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici possono sottoporre all'accREDITAMENTO dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida.

Modifica: Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti linee guida, in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici *dovranno preventivamente* sottoporre all'accREDITAMENTO dell'Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti linee guida. *E' fatto obbligo, anche da parte dei dipendenti pubblici iscritti all'Albo, l'acquisizione dei crediti relativi alla formazione di carattere ordinistica e deontologica.*

5.8 Ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 30 crediti (20 crediti nel triennio 2014-2016) derivanti dalle attività di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.

Tale assunto restringe la scelta individuale propria di ogni professionista che ha il pieno diritto di scegliere il proprio percorso formativo all'interno delle tematiche definite dal regolamento. Si richiede pertanto la soppressione del punto

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

6. PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

6.2.2 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali

Modificare il secondo capoverso senza esplicitare gli argomenti che, così come riportato paiono restrittivi e non esaustivi; L'offerta formativa annuale degli Ordini territoriali deve obbligatoriamente per i primi e preferibilmente per i secondi contenere corsi aventi ad oggetto temi afferenti alle aree tematiche descritte al punto 3

6.3 Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi da associazione di iscritti agli albi e da soggetti terzi

6.3.5

– relazione documentata sull'attività formativa svolta ~~nell'ultimo triennio in ambito delle materie di cui al precedente punto 3;~~

Tale articolo necessita di essere esplicitato per non risultare estremamente restrittivo, anche in relazione alla recente sentenza della Corte Europea, se si considera la novità di poter costituire associazioni tra iscritti ad albi atte a fornire servizi di formazione. Si propone che il punto venga modificato come segue: relazione documentata sull'attività formativa svolta da parte dei singoli associati anche in forma individuale, cioè a prescindere dalla data di costituzione dell'associazione alla quale dette documentazioni concorrono.

7 ESONERI

In prima istanza l'articolo nella sua interezza pare composto in maniera non lineare, pertanto si suggeriscono sia alcune modifiche sostanziali sia una sua nuova articolazione.

7.1 Esoneri per oggettive motivazioni

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

a) maternità, malattia grave o infortunio che determinino la certificata interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi: esonero per un anno formativo.

Al fine del riconoscimento dell'esenzione per malattia o infortunio l'iscritto dovrà produrre certificato medico.

b) assenza dall'Italia per almeno sei mesi certificata unitamente alla dichiarazione di interruzione dell'attività professionale in Italia almeno per un anno.

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore certificabili e documentabili che devono essere di volta in volta esaminate e valutate dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo fino alla misura massima di 30 crediti per ciascun anno di esonero (20 crediti nel triennio 2014-2016)

– *Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.*

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all'Ordine, per l'attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

- *non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;*
- *non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;*
- *non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.*

~~I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. (Tale assunto pare superfluo perchè se un iscritto esonerato per una delle motivazioni riportate ai commi precedenti frequenta i corsi di aggiornamento significa che non ricade più nelle casistiche per le quali è riconosciuto l'esonero, che automaticamente deve decadere)~~

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

~~Gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo sono esentati dagli obblighi sulla formazione professionale continua a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando la facoltà di continuare nella formazione professionale.~~ **(Tale punto deve essere eliminato, perché se un iscritto esercita la libera professione è tenuto a formarsi, fatta eccezione per i casi contemplati al punto 7.2)**

– Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione per più di quattro mesi nel corso dell'anno solare in forza di un provvedimento disciplinare è obbligato ad acquisire crediti formativi in numero doppio ripartiti su base proporzionale al periodo di sospensione dell'anno medesimo.

(Non si capisce infatti perché un Iscritto che abbia commesso infrazioni al Codice Deontologico tali da meritare la sanzione della sospensione debba essere esentato da un obbligo di legge)

7.2 Esoneri per professionalità acquisita

Si ritiene che la qualità della produzione professionale e della ricerca scientifica superiore alla media sviluppate mediante forme di approfondimento ed impegno intellettuale riconosciuto e riconoscibile debba essere validato dall'Ordine territoriale ed accreditato come attività di sviluppo professionale secondo criteri stabiliti a livello nazionale, in linea con quanto riportato al punto 5.5. Si richiede pertanto l'inserimento del punto: Il Consiglio dell'Ordine su domanda dell'interessato può esonerare anche parzialmente l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa per le attività, sotto elencate, ritenute meritevoli di riconoscimento in quanto probatorie dell'interesse, dell'impegno e dell'approfondimento della disciplina della progettazione architettonica, urbana e del paesaggio, del restauro, del design, della ricerca scientifica e storica, dell'esercizio della professione

a) attività professionale svolta: opere realizzate di particolare interesse, opere pubblicate su riviste riconosciute dagli elenchi ufficiali (ISI, Scopus)

b) partecipazione a concorsi nazionali e internazionali: riconoscimento ai progetti classificati o segnalati

c) partecipazione su invito a mostre ed esposizioni nazionali o internazionali

L'esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo fino alla misura massima di 30 crediti per ciascun anno di esonero (20 crediti nel triennio 2014-2016)

8 SANZIONI E PREMIALITÀ

8.1 Sanzioni

[...]

- impossibilità di avere più di tre tirocinanti nel proprio studio

Tale sanzione pare priva di senso e va eliminata. Le sanzioni sono stabilite secondo il codice deontologico.

8.2 Premialità

~~In prospettiva premiante, l'Ordine provvederà a dare idonea evidenza qualitativa e quantitativa all'assolvimento dell'obbligo della formazione professionale continua da parte degli iscritti attraverso tutti gli strumenti a disposizione dell'Ordine stesso, quali, a titolo esemplificativo e non esauriente, riviste, bollettino di informazione, sito internet, ecc. Inoltre l'iscritto può indicare di aver svolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico.~~

Tale punto pare pleonastico. La formazione è un obbligo di legge e non esistono premi per chi rispetta le leggi. Analogamente a quanto riportato nell'articolato l'Ordine dovrebbe pubblicizzare la buona condotta di tutti gli Iscritti che non subiscono sanzioni disciplinari. Inoltre il citare all'interno del proprio curriculum professionale le attività di aggiornamento professionale è un diritto di tutti gli Iscritti che abbiano frequentato regolarmente le attività di formazione e sviluppo professionale, non un premio.

Sarebbe invece importante inserire come premialità - nel curriculum professionale dell'iscritto, nella carta dei servizi o nel registro unico - l'attività di formazione promossa e riconosciuta dagli Ordini svolta in fase di non obbligatorietà, non espressa in cfp ma in ore. Questo al fine di sottolineare l'interesse da parte degli Iscritti di sviluppare lo sviluppo culturale e scientifico e pratico della loro professione e professionalità.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

9 MODIFICHE ALLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, successivamente, con revisione semestrale.

E' necessario specificare chi è l'autore degli emendamenti o integrazioni; pertanto l'assunto dovrebbe essere così modificato : Le presenti linee guida oltre che nel caso di immediate necessità, potranno essere emendate e/o integrate al termine della fase sperimentale e, successivamente, con revisione semestrale dal Consiglio nazionale congiuntamente agli Ordini territoriali

10 DISCIPLINA TRANSITORIA

10.1 Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali e/o Associazioni di iscritti, programmate successivamente, oppure in atto alla data di approvazione del Regolamento da parte del Ministero competente, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014÷2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal regolamento e dalle presenti linee guida.

Si propone la seguente integrazione

10.2 *Per le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali svolte in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa europea (2005/36/CE), svolte successivamente alla data di approvazione di tale normativa, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali già certificati agli Iscritti da parte degli Ordini territoriali da computarsi nel primo triennio (2014-2016)*

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Arch. Gioia Gattamorta



Legenda

Testo originale: aghrlaoenpab

Riflessioni: agcklolnp

Modifiche: aghrlaoenpab

cnappc - direzione

Da: Per conto di: archrovigo@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2013 16:16
A: Direzione PEC
Cc: Direzione
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI LINEE GUIDA FORMAZIONE
COORDINAMENTO TRIVENETO
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (52,1 KB)

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 10/06/2013 alle ore 16:12:40 (+0200) il messaggio con Oggetto
"OSSERVAZIONI LINEE GUIDA FORMAZIONE COORDINAMENTO TRIVENETO" è stato inviato dal mittente
["archrovigo@pec.aruba.it"](mailto:archrovigo@pec.aruba.it)

e indirizzato a:

direzione.cnappc@archiworldpec.it

direzione.cna@awn.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec271.20130610161240.05327.03.1.17@pec.aruba.it

Eugenia Niosi

Da: Architetti Rovigo PEC <archrovigo@pec.aruba.it>
Inviato: lunedì 10 giugno 2013 16:13
A: direzione.cnappc@archiworldpec.it
Cc: Segreteria CNAPPC
Oggetto: OSSERVAZIONI LINEE GUIDA FORMAZIONE COORDINAMENTO TRIVENETO
Allegati: osservazioni TRIVENETO.doc

Priorità: Alta

All'attenzione dell'architetto Cacciaguerra le osservazioni alle Linee Guida attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

elaborate dal Coordinamento del Triveneto

Cordiali saluti

Arch. Marzio Bottazzi

**Comitato di Coordinamento
degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori del Triveneto**

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Belluno
Piazza Duomo, 37
32100 Belluno

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Bolzano
Via Cassa di Risparmio, 15
39100 Bolzano

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Gorizia
Via Roma, 20
34170 Gorizia

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Padova
Piazza G. Salvemini, 20
35131 Padova

**Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Pordenone
Piazzetta A. Furlan, 2/8
33170 Pordenone**

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Rovigo
Via Enrico Toti, 36
45100 Rovigo

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Trento
Vicolo Galasso, 19
38122 Trento

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Treviso
Prato della Fiera, 21
31100 Treviso

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Trieste
Via Genova, 14
34121 Trieste

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Udine
Via P. Canciani, 19
33100 Udine

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Venezia
Isola del Tronchetto, 14
30135 Venezia

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Verona
Via Oberdan, 3
37121 Verona

Ordine degli Architetti P.P.C. della
Provincia di Vicenza
Viale Roma, 3
36100 Vicenza

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Via di santa Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

COORDINAMENTO TRIVENETO

Osservazioni alle linee guida attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo

I Presidenti degli Ordini del Triveneto riuniti nel relativo Coordinamento Triveneto, hanno portato i loro contributi che si sono espletati nel seguente documento.

Premesso che ci siamo confrontati secondo tre ordini di osservazioni: quelle per una migliore comprensione del testo, quelle per chiarimenti condivisibili, quelle per modifiche sostanziali, ecco di seguito il lavoro fatto.

- osservazioni per una migliore comprensione del testo.

TITOLO 2 - DEFINIZIONI

- il punto f) evento formativo andrebbe collocato dopo il

- punto b) per una sua più giusta rilevanza;
- al punto h) evento accreditato sarebbe opportuno aggiungere la parola formativo, cioè “evento formativo accreditato”
- manca una voce che chiarisca “ Il sistema informatico per la registrazione degli accreditamenti”

TITOLO 3 - AREE OGGETTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

- al primo comma “Le attività formative devono avere...” si suggerisce di aggiungere preferibilmente, cioè “..devono preferibilmente avere..”
- al punto 4) sostenibilità si nota che questa è un concetto trasversale e diffuso in tutte le tematiche, quindi è opportuno un chiarimento.

TITOLO 6 - PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

- al punto 6.2.4 “Consigli degli Ordini favoriscono l'adempimento dell'obbligo formativo degli iscritti, realizzando eventi formativi non onerosi, limitando la contribuzione richiesta ai partecipanti” si rileva che è già espresso il concetto di ridurre i costi per i partecipanti, quindi sarebbe da togliere le parole “non onerosi” che potrebbe generare equivoci.
- al punto 6.2.2 il comma “ L'offerta formativa annuale degli Ordini territoriali deve obbligatoriamente per i primi e preferibilmente per i secondi contenere corsi aventi ad oggetto:” non è chiara la dizione primi e secondi

TITOLO 7 – ESONERI

- al punto “ • non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.” aggiungere la specifica “per 3 anni”, onde evitare cancellazioni provvisorie ad hoc.
- al punto a) maternità per un anno formativo; aggiungere che è comunque garantito il diritto all'aggiornamento on-line

e a quella iniziative che l'iscrittura tro opportuno partecipare

TITOLO 10 – DISCIPLINA TRANSITORIA

- Si nota che la frase “ Per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali e/o Associazioni di iscritti,...” lascia fuori le fondazioni poiché queste non sono Associazioni di iscritti, è necessario aggiungere le parole “soggetti terzi accreditabili” per comprendere eventualmente anche queste.

- **osservazioni per chiarimenti condivisibili**

TITOLO 2 – DEFINIZIONI

al punto a) “per “corso” si intende un intervento formativo della durata minima di 8

ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza” , poiché è possibile

che un corso non abbia una durata di 8 ore nella giornata, va chiarito che lo

stesso è realizzabile in moduli anche di 2 ore ciascuno.

- al punto b) “..... Per prodotto formativo si intende ogni tipologia di materiale o contenuto messo a disposizione in formato digitale attraverso supporti informatici o

di rete” Questa dizione fa sospettare che possa essere un supporto informatico

anche un CD, quindi uno acquista un CD di aggiornamento dalla “Maggioli”,

che sicuramente si accrediterà, ed all'apertura del CD

avrà fatto 8 ore di

aggiornamento.

Si chiede quindi la cancellazione delle parole “supporti informatici”

TITOLO 4 – CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

- al punto ultimo comma “Ai fini del riconoscimento dei crediti, la partecipazione ai corsi dovrà avere durata non inferiore all’80% di quella complessiva prevista,....” è opportuno dare la possibilità al partecipante ad un corso, che per motivi personali, partecipa solo ad una frazione dello stesso inferiore all’80%, di poter concludere il medesimo corso in altra occasione, maturando i crediti dovuti.

TITOLO 5 – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

- al punto 5.9, pur condividendo questa nota si trova opportuno trasferire il punto 5.9 nel “Titolo 8 Sanzioni e Premialità”

TITOLO 6 - PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

- al punto 6.1 “Requisiti minimi della progettazione dei corsi di formazione” si evidenzia che un progetto formativo deve contenere anche un “- Tutor responsabile del corso”

- osservazioni per modifiche sostanziali

TITOLO 5 – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

FORMATIVI

Il titolo 5 è quello che ha destato le maggiori osservazioni del nostro gruppo di lavoro.

- al punto 5.4 “Partecipazione attiva alle commissioni.....” non notiamo alcuna forma di aggiornamento partecipare a commissioni, delegazioni, ecc spesso gli argomenti trattati non portano maggiore conoscenza nell’espletamento della professione e siamo dell’avviso che il ruolo che svolgiamo in dette occasioni sia un onore che ci hanno riconosciuto i colleghi. Chiediamo quindi che il punto 5.4 sia cassato.
- al punto 5.2 “ Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop et similia “ vista la completezza delle peculiarità che devono possedere affinché gli Ordini possano attribuire crediti alla partecipazione ai medesimi, si chiede, per gli eventi strutturati nell’intera giornata, l’attribuzione fino a 6 crediti formativi professionali se la durata degli stessi è di almeno 6 ore in due moduli mattina/pomeriggio.
- al punto 5.5 secondo comma “ monografie e articoli scientifici o di natura tecnico-professionale pubblicati su riviste a diffusione nazionale/internazionale, previa revisione di un comitato tecnico-scientifico” si nota che quasi sempre gli articoli sono frutto della propria attività professionale e quindi motivati da esigenze lavorative ed inoltre si valuta eccessiva la formazione di un comitato tecnico-scientifico per la valutazione di detti servizi. Chiediamo quindi che il 2° comma del punto 5.5 venga cassato. Dovrebbe invece essere chiarito un eventuale riconoscimento di crediti per gli architetti iscritti all’Ordine che . come docenti. fanno corsi formativi
- al punto 5.8 Poiché l’esperienza degli eventi di aggiornamento tenuti in questi anni ci ha portato a rilevare che molti colleghi partecipano a numerosi eventi formativo di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 si chiede l’innalzamento della somma dei relativi crediti dagli attuali 30 a 36 nel triennio.

TITOLO 6 - PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO DEGLI EVENTI FORMATIVI

- al punto 6.2 “ Procedure di accreditamento degli eventi formativi promossi dagli Ordini territoriali” e successivi, per analogia con quanto scritto al successivo punto 6.3.2 che riguarda le strutture formative accreditate, è giusto aggiungere un punto 6.2.7 in cui si chiede agli Ordini che promuovono “Corsi, eventi, ecc.”di :

– conservare copia dei singoli attestati di partecipazione, fornendone originale al

frequentante;

– conservare una copia del materiale didattico utilizzato in ogni singolo corso;

– elaborare e conservare i risultati della valutazione finale se prevista.

Il tutto in formato digitale

TITOLO 8 – SANZIONI E PREMIALITA’

- al punto 8.1 si nota una certa genericità riguardo l’apertura di un procedimento disciplinare, va specificato che l’inosservanza delle presenti norme può portare alle sanzioni deontologiche più gravi. Inoltre è necessario aggiungere un punto 8.3 in cui si riconosce all’iscritto, che ha trascurato la formazione triennale, la possibilità di fare un “ravvedimento operoso” nei modi da concordare con il Consiglio dell’Ordine.

Infine teniamo a precisare, per correttezza, che alcuni Ordini

del Triveneto, non condividono il penultimo comma del Titolo 7, che esonera dall'obbligo della osservanza delle presenti norme agli over 65, secondo questi Ordini l'aggiornamento è obbligatorio finchè si svolge attività professionale